

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 gennaio 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21.

Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti ... Pag. 3

REGOLAMENTO REGIONALE 6 agosto 1998, n. 1.

Regolamento regionale per l'acquisto di beni librari, iconografici, artistici e documentari, antichi e di pregio Pag. 4

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1998, n. 18.

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1998 ed al bilancio pluriennale 1998-2000 - IV provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali Pag. 5

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1998, n. 19.

Modifica alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 21 «Catasto dei rifiuti - Delega di funzioni» Pag. 5

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1998, n. 47.

Legge regionale n. 36/1998 calendario venatorio 1998/1999. Modifiche ed integrazioni Pag. 6

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1998, n. 48.

Misure straordinarie ed urgenti per il personale dipendente della Casa di cura «Villa delle Rose» (di proprietà della Inter-medical, società di gestione finanziaria S.r.l.) Pag. 6

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1998, n. 49.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 febbraio 1995, n. 16 «Delega ed organizzazione delle funzioni amministrative in materia di commercio su aree pubbliche» Pag. 7

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 50.

Disposizioni per la liquidazione ed il trasferimento del personale dell'A.R.E.R. (legge regionale n. 46/1998) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 51

Ulteriori modifiche alla legge regionale 25 luglio 1996 n. 58 - Istituzione di un fondo per la progettazione della rete stradale di interesse regionale Pag. 8

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 52

Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego Pag. 8

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 53

Intervento straordinario di solidarietà per la Regione Campania colpita dagli eventi calamitosi del 5 maggio 1998. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 54

Partecipazione della Regione Toscana alla costituzione della Società del polo espositivo e congressuale dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia Pag. 14

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 55

Modifica alla legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 concernente «Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (A.R.S.I.A.) Pag. 15

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1998, n. 25.

Modificazione alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 riguardante: «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico» Pag. 15

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1998, n. 56.

Disposizioni correttive della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, recante norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione Pag. 16

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1998, n. 57.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 giugno 1980, n. 60 «Interventi in favore di cittadini portatori di handicaps», già modificata ed integrata con legge regionale 28 agosto 1981, n. 34 Pag. 19

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1998, n. 58.

Completamento interventi inseriti nei programmi comunitari PNIC, PIM, POP 89/93 Pag. 20

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1998, n. 59.

Modifica alle leggi regionali 4 gennaio 1972, n. 1, e 2 giugno 1983, n. 33 in ordine a «Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile» Pag. 21

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1998, n. 60.

Deviazione del traffico pesante dalla s.s. 16 Adriatica all'autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese - anno 1998 Pag. 22

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1998, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, concernente: «Disciplina del settore commerciale» e alla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 5, concernente: «Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 35 del 1991» Pag. 22

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1998, n. 25.

Interventi a favore dei bambini affetti da labiopalatoschisi. Integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 «Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie» già modificata dalla legge regionale 1° agosto 1996, n. 34 e dalla legge regionale 9 gennaio 1998, n. 2 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1998, n. 26.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1996 e del rendiconto dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso anno ... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1998, n. 27.

Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: «Norme per la classificazione delle aziende ricettive» e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1998, n. 28.

Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 Pag. 28

REGIONE PIEMONTE**LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21.****Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 12 agosto 1998)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Piemonte promuove, con la presente legge, il recupero a fini abitativi dei sottotetti, con l'obiettivo di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi energetici.

2. In base alla permanenza di tipo continuativa o limitata nel tempo, agli effetti della presente legge, in ogni abitazione si distinguono i seguenti spazi:

- a) abitazione: cucina, stanze di soggiorno, da letto, per studio;
- b) accessori: bagni, posto cottura, verande, tavernette;
- c) servizio: corridoi e disimpegni in genere, lavanderie, spogliatoi, guardaroba, ripostigli.

3. Negli edifici esistenti destinati o da destinarsi in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero a solo scopo residenziale del piano sottotetto, purché risulti legittimamente realizzato alla data di entrata in vigore della presente legge: il recupero è soggetto a concessione edilizia.

4. L'altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda degli spazi ad uso abitazione, di cui al comma 2, lettera a), è fissata in non meno di m. 2,40. Per gli spazi accessori o di servizio, indicati al comma 2, lettere b) e c), l'altezza è riducibile a m. 2,20. Nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani è ammessa una riduzione dell'altezza media sino a m. 2,20 per gli spazi ad uso abitazione e a m. 2,00 per gli spazi accessori e di servizio. In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a m. 1,60 per gli spazi ad uso abitazione ed a m. 1,40 per gli spazi accessori e di servizio, riducibili rispettivamente a m. 1,40 ed a m. 1,20 per gli edifici siti nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento a seconda del tipo di volta.

5. Il recupero di cui alla presente legge può essere consentito solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti dalle urbanizzazioni primarie.

6. Si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici compresi nella sagoma di copertura.

7. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito ove siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti e quanto disposto dal comma 5.

8. Con motivata deliberazione del Consiglio comunale, i comuni possono, nel termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle presenti norme.

Art. 2.

1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti esistenti avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti. Il recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura, in modo conforme ai caratteri d'insieme, formali e strutturali, dell'originario organismo architettonico, di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aerilluminazione naturale dei locali.

Art. 3.

1. Gli interventi edilizi di cui alla presente legge non richiedono preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo né inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di attuazione, ove previsto: essi sono classificati come interventi su fabbricati esistenti ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettere c) e d) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificato dall'art. 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61.

2. Il recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi è ammesso anche in deroga agli indici o parametri urbanistici ed edilizi, previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati.

3. Le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilità ed adattabilità dell'alloggio.

4. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

5. Il rilascio della concessione edilizia, di cui all'art. 1, comma 3, comporta la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, calcolati ai sensi dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), sulla volumetria virtuale, altezza m. 3,00, resa abitativa, secondo le tariffe in vigore per le opere di nuova costruzione.

6. Il contributo di cui al comma 5 è ridotto nella misura del 50 per cento, qualora il richiedente la concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione, a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscano pertinenza dell'unità immobiliare principale.

Art. 4.

1. Le norme della presente legge, nei limiti definiti dai comuni ai sensi del comma 8, dell'art. 1, prevalgono sulle disposizioni normative e regolamentari dei Piani regolatori e dei Regolamenti edilizi vigenti.

Art. 5.

1. La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 6 agosto 1998

GHIGO

98R0705

REGOLAMENTO REGIONALE 6 agosto 1998, n. 1.

Regolamento regionale per l'acquisto di beni librari, iconografici, artistici e documentari, antichi e di pregio.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 32 del 12 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento ha il fine di stabilire criteri e procedure per l'acquisto da parte della Regione Piemonte — anche in comproprietà con altri soggetti — oppure per l'erogazione di contributi all'acquisto di materiale bibliografico, iconografico, artistico e documentario antico, raro e di pregio, in applicazione delle leggi regionali 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali) e 19 dicembre 1978 n. 78 (Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale).

Art. 2.

Iniziativa per l'acquisto

1. L'iniziativa per l'acquisto delle opere o raccolte di cui all'art. 1 è assunta:

- a) d'ufficio dall'Amministrazione regionale;
- b) su richiesta di biblioteche, musei, archivi ed altre istituzioni culturali che già possiedono raccolte bibliografiche, iconografiche o documentarie di interesse storico o artistico;
- c) su proposta dei proprietari dei beni.

Art. 3.

Contributo all'acquisto

1. Per le richieste di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), la Regione, anziché acquistare direttamente l'opera o la raccolta, può erogare un contributo, il cui ammontare non sia superiore al 50 per cento del valore del bene.

2. La proposta di contributo all'acquisto deve essere presentata secondo le modalità di cui all'art. 4.

3. L'ufficio competente, nell'ambito dell'Assessorato alla Cultura - Direzione Beni culturali della Regione Piemonte, verifica ed esprime il proprio parere in merito alla proposta entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa ed in base alle seguenti considerazioni:

- a) l'importanza storica e culturale dell'opera o della raccolta, in assoluto e in relazione alle caratteristiche ed al patrimonio dell'istituzione cui esse sono destinate;
- b) la congruità del prezzo;
- c) le garanzie che l'istituzione offre quanto alla buona conservazione dell'opera o della raccolta ed alla sua accessibilità da parte del pubblico.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle proposte di acquisto

1. La proposta di acquisto da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) deve essere indirizzata all'Assessorato alla Cultura, Direzione Beni culturali della Regione Piemonte e deve comprendere:

- a) una relazione descrittiva dell'opera o della raccolta, che tra l'altro ne dimostri l'autenticità e ne illustri l'importanza storica, artistica, culturale;
- b) in caso di acquisto di una raccolta, l'elenco dei pezzi che ne fanno parte;
- c) la documentazione atta ad accettare il legittimo possesso dell'opera o della raccolta da parte del venditore;
- d) il prezzo dell'opera o della raccolta.

Art. 5.

Criteri di valutazione delle proposte di acquisto

1. La Regione Piemonte può acquistare opere o raccolte antiche e rare nei seguenti casi:

- a) quando si tratta di bene o di beni di particolare importanza storica, artistica, bibliografica e documentaria, in assoluto o con particolare riferimento alla cultura piemontese;
- b) quando le opere servono ad arricchire o completare raccolte già esistenti nelle istituzioni culturali della regione;
- c) nel caso di alienazione di opera o raccolta notificata per il particolare o eccezionale interesse ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 1º giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico) qualora lo Stato abbia rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione.

Art. 6.

Valutazione delle proposte di acquisto da parte degli uffici regionali

1. L'ufficio competente di cui all'art. 3, comma 3, esamina e valuta le proposte e predispone entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della proposta una relazione in merito ai seguenti elementi:

- a) l'autenticità e l'importanza storica e culturale dell'opera o della raccolta;

b) la congruità del prezzo;

c) la rarità o meno dell'opera nelle raccolte piemontesi;

d) l'istituzione alla quale è opportuno destinare l'opera o la raccolta, per le affinità con il patrimonio che l'istituzione stessa possiede e per le garanzie sulla sicurezza, sulla buona conservazione e sull'accessibilità da parte del pubblico che l'istituzione assicura.

2. Qualora l'ufficio non sia in grado di esprimere un parere sufficientemente motivato, esso può acquisire pareri di esperti, che per ragioni professionali o di studio abbiano provata competenza ed esperienza nel campo della bibliologia, codicologia, archivistica, storia dell'arte, storia della miniatura, araldica, storia delle arti grafiche. Tali esperti sono incaricati con apposito atto deliberativo.

3. Nel caso previsto dal comma 2, la relazione dell'ufficio regionale viene predisposta entro trenta giorni dalla data di consegna della relazione dell'esperto.

4. Limitatamente ai beni di cui all'art. 1, primo comma, lettera c) della legge n. 1089/1939, che presentino caratteristiche di particolare o eccezionale interesse stonco, artistico, culturale, l'ufficio propone alla Giunta regionale — se si tratta di beni librari che non costituiscono collezione — oppure al Ministero per i Beni culturali l'apposizione del vincolo, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge n. 1089/1939.

Art. 7.

Amministrazione dei beni acquistati

1. I beni di cui all'art. 1 del presente regolamento, acquistati in proprietà esclusiva oppure in comproprietà alla Regione Piemonte, sottostanno al regime giuridico dell'art. 23 della legge n. 1089/1939, e del titolo I della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione).

Art. 8.

Spese per l'acquisto e per il contributo all'acquisto

1. Ogni anno la Giunta regionale stabilisce con proprio atto deliberativo la quota da destinarsi ad acquisto diretto di beni documentari, iconografici, artistici e bibliografici sul capitolo 20370 e da destinarsi a contributi per l'acquisto degli stessi beni sul capitolo 20450.

2. Sul capitolo 20370 vengono impegnate anche le spese connesse agli acquisti, quali i compensi per gli esperti di cui all'art. 6 ed eventuali spese di assicurazione e trasporto.

3. Gli acquisti dei beni di cui all'art. 1 rientrano nella fattispecie di cui all'art. 31, lettera h), della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Torino, 6 agosto 1998

GHIGO

Nota - Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 489 del 28 luglio 1998 pubblicata a pag. del presente *Bollettino ufficiale*.

98R0706

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1998, n. 18.

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1998 ed al bilancio pluriennale 1998-2000 - IV provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 15 settembre 1998)

(Omissis).

98R0876

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1998, n. 19.

Modifica alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 21 «Catasto dei rifiuti - Delega di funzioni».

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 17 settembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. L'art. 2 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 21 è così sostituito:

«Art. 2. (*Gestione del catasto*). — 1. La gestione del catasto dei rifiuti, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche, rimane delegata alle province, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legislativo medesimo, fino alla costituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). Ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative restano di competenza delle province.»

Art. 2.

1. L'art. 4 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 21 è così sostituito:

«Art. 4. (*Registri di carico e scarico*). — 1. I soggetti tenuti alla comunicazione ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, individuati dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, hanno l'obbligo di tenere i registri di carico e scarico secondo le disposizioni dell'art. 12 del decreto legislativo medesimo.»

Art. 3.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 3, 5, 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 21.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 12 settembre 1998

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1998 e vistata dal commissario del governo con nota del 3 settembre 1998, prot. n. 22702/1914).

98R0877

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1998, n. 47.

Legge regionale n. 36/1998 calendario venatorio 1998/1999. Modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 29 del 12 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al termine del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 14 luglio 1998, n. 36 aggiungere di seguito:

«La Giunta regionale può altresì consentire, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 agosto 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 30 giugno 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 27 luglio 98.

98R0719

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1998, n. 48.

Misure straordinarie ed urgenti per il personale dipendente della Casa di cura «Villa delle Rose» (di proprietà della Inter-medical, società di gestione finanziaria S.r.l.).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 29 del 12 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il personale dipendente dalla Casa di cura «Villa delle Rose» (di proprietà dell'Intermedical, società di gestione finanziaria S.r.l.), licenziato a seguito della intervenuta cessazione del rapporto convenzionale intercorrente tra tale struttura e il Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni e modificazioni, può fare richiesta, entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Presidente della Giunta regionale di assunzione presso le Aziende sanitarie della Toscana.

2. L'assunzione avverrà nel rispetto dei principi desumibili dall'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'art. 39, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Il personale di cui al comma 1 verrà assunto presso le Aziende Sanitarie della Regione Toscana in conformità ai principi in materia recati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, tramite procedure selettive per l'accertamento dell'idoneità da effettuarsi secondo modalità definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

4. Sono ammessi alla selezione, secondo i criteri stabiliti nella delibera di cui al comma 3, i soggetti con anzianità lavorativa continuativa di almeno tre anni in attività corrispondenti o analoghe a quelle del profilo professionale cui si riferisce la domanda e che, alla data di presentazione di quest'ultima, siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai rispettivi profili.

5. Il personale giudicato idoneo, ai sensi del comma 3, viene inserito in un unico elenco suddiviso in graduatorie per ciascun profilo professionale ed assunto dalle singole Aziende Sanitarie sulla base delle modalità indicate nella deliberazione di cui al comma 3 medesimo.

6. Il personale assunto dovrà espletare il periodo di prova ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 agosto 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 1° luglio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 27 luglio 1998.

98R0720

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1998, n. 49.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 febbraio 1995, n. 16 «Delega ed organizzazione delle funzioni amministrative in materia di commercio su aree pubbliche».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 12 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 1995, n. 16 è aggiunta la seguente:

«*c)* l'accertamento, la riscossione ed il rimborso della tassa di concessione regionale dovuta per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni, nonché le relative funzioni sanzionatorie e di contenzioso amministrativo».

Art. 2.

Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 1995 n. 16 sono aggiunti i seguenti:

«4. Alle funzioni delegate ai sensi della lettera *c)* del comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali» e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.

5. La tassa di concessione regionale deve essere corrisposta al comune competente ai sensi del comma 2, secondo gli importi determinati al n. 24-bis della tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, così come modificato dal decreto legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito in legge 27 giugno 1994 n. 413, aumentati del cento per cento ai sensi dell'art. 1 comma 1 legge regionale 2 dicembre 1993, n. 90.

6. Entro il 30 aprile di ogni anno i comuni trasmettono alla Regione i dati concernenti:

a) l'ammontare della tassa annuale riscossa, riferita al periodo di imposta in corso a tale data;

b) l'ammontare dei versamenti effettuati nell'anno precedente, a titolo di tassa di rilascio;

c) l'ammontare dei tributi introitati nell'anno precedente a seguito di accertamento e di contenzioso tributario».

Art. 3.

L'art. 11 della legge regionale 3 febbraio 1995, n. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 11.***Finanziamento delle funzioni delegate***

1. A titolo di finanziamento delle funzioni delegate la Regione riconosce ai Comuni la quota del novanta per cento del tributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* della presente legge.

2. I comuni provvedono a versare la quota del tributo di spettanza della Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, al netto degli eventuali rimborsi erogati nell'anno precedente.

3. I proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie e di interessi di mora sono introitati direttamente dai comuni e restano ai rispettivi bilanci».

Art. 4.

Dopo l'art. 14 della legge regionale 3 febbraio 1995, n. 16 è aggiunto il seguente:

«Art. 15. (*Norma finanziaria*). — 1. La Regione, in base alle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 6, accerta sull'apposito capitolo di entrata relativo alle tasse sulle concessioni regionali le somme indicate nelle comunicazioni stesse e le destina, limitatamente al novanta per cento, ai comuni per il finanziamento della delega di funzioni secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 1».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 agosto 1998

FONTANELLI

(incaricato con D.P.G.R. n. 255/17 luglio 1998)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 1° luglio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 29 luglio 1998.

98R0721

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 50.

Disposizioni per la liquidazione ed il trasferimento del personale dell'A.R.E.R. (legge regionale n. 46/1998).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 12 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina gli aspetti attuativi della legge regionale n. 46/1998 relativamente alla soppressione dell'A.R.E.R. a decorrere dal 1° settembre 1998.

2. L'amministratore straordinario dell'A.R.E.R. mantenendo la vigente indennità, assume dal 1° settembre 1998 la veste di commissario per provvedere entro il 31 dicembre 1998 alla ricognizione dei beni patrimoniali e dei rapporti attivi e passivi dell'Azienda.

3. Il personale di ruolo o assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della soppressa Azienda è trasferito alla Regione Toscana a decorrere dal 1° settembre 1998.

4. Il personale trasferito è inquadrato nel ruolo unico regionale in posizione corrispondente a quella formalmente rivestita nell'ente di provenienza con salvaguardia dello stato giuridico e del trattamento economico a carattere fisso e continuativo acquisito all'atto del trasferimento. La retribuzione di posizione di cui al C.C.N.L. del personale dirigente è corrisposta nella misura prevista dall'ordinamento regionale in corrispondenza alle funzioni dirigenziali assegnate.

5. Ai dirigenti trasferiti ai sensi della presente legge potranno essere conferiti incarichi dirigenziali di cui al secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 e successive modifiche in sovrannumero rispetto al limite previsto dal terzo comma dell'art. 34 della sopra citata legge.

6. Le quote di fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente e del fondo per il salario accessorio del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali, determinati dall'ente di provenienza in relazione al personale trasferito, sono portati in aumento dei corrispondenti fondi istituiti per il personale regionale.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Alla spesa derivante dalla presente legge si fa fronte con i fondi stanziati sui capitoli 220, 225 e 461 del bilancio 1998 che presentano la necessaria disponibilità e per gli esercizi successivi sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 agosto 1998

FONTANELLI

(incaricato con D.P.G.R. n. 255/17 luglio 1998)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 14 luglio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 31 luglio 1998.

98R0722

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 51

Ulteriori modifiche alla legge regionale 25 luglio 1996 n. 58 - Istituzione di un fondo per la progettazione della rete stradale di interesse regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 14 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale 25 luglio 1996 n. 58, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (*Assegnazione dei contributi e degli incarichi di progettazione*). — 1. La Giunta regionale assegna i contributi nei sessanta giorni successivi al termine di cui all'art. 3, stabilendo il termine perentorio per l'affidamento dell'incarico di progettazione. Il mancato rispetto del termine per l'affidamento dell'incarico di progettazione determina la revoca dei contributi.

Art. 2.

Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 58, aggiunto con l'art. 4 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 43, è sostituito dal seguente:

«4. Il termine di cui all'art. 5 per l'affidamento degli incarichi relativi alle istanze di contributo, finanziate nell'anno 1996 è differito al 28 febbraio 1998».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 agosto 1998

FONTANELLI

(incaricato con D.P.G.R. n. 255 del 17 luglio 1998)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 14 luglio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 31 luglio 1998.

98R0723

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 52

Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 14 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, disciplina le funzioni e i compiti della Regione e degli enti locali in materia di collocamento, politiche attive del lavoro e promozione del lavoro e definisce i principi ed i criteri per l'organizzazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego.

2. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la Regione promuove e favorisce l'integrazione delle funzioni relative ai servizi per l'impiego con le politiche attive del lavoro, dell'istruzione, anche universitaria, della formazione professionale, con le politiche delle attività produttive, della ricerca, dell'orientamento scolastico e professionale, e con le politiche sociali.

3. Per la migliore realizzazione della integrazione delle funzioni di cui al comma 2, la Regione promuove e favorisce altresì il raccordo, tramite anche convenzioni, con soggetti pubblici o privati aventi per scopo la prestazione di qualificati servizi per il lavoro.

Art. 2.

Sistema regionale per l'impiego

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate per l'esercizio integrato delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 e per la gestione dei relativi servizi.

2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione. Nella loro gestione deve essere assicurata la parità di accesso senza discriminazioni di sesso, condizioni familiari, razza, cittadinanza, origine territoriale, opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale.

3. Fanno parte del sistema regionale per l'impiego i centri per l'impiego costituiti dalle province ai sensi dell'art. 11 e l'Ente Toscana Lavoro di cui al successivo art. 12.

4. Al fine di perseguire la massima resa complessiva in termini di qualificazione dell'offerta di lavoro e di crescita dell'occupazione, l'organizzazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego si ispira al principio della sussidiarietà istituzionale tra Regione, province, comuni ed altri enti locali e al principio della concertazione con le parti sociali.

TITOLO II

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 3.

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica nei confronti del sistema regionale per l'impiego e nelle materie relative alle politiche attive del lavoro di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con l'obiettivo di incrementare l'occupazione, la nuova imprenditorialità e incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. La Regione promuove lo sviluppo dei servizi per l'impiego secondo criteri di efficienza ed efficacia, persegue la qualità delle prestazioni, la loro omogenea diffusione nell'ambito regionale e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione:

- a) approva il piano regionale di cui al successivo art. 10;
- b) determina programmi di iniziativa regionale nonché eventuali progetti speciali, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione femminile;
- c) promuove il lavoro e la nuova imprenditorialità;
- d) favorisce l'occupazione:
 - d.1. delle donne, nel quadro delle indicazioni previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, e dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215;
 - d.2. degli iscritti alle liste di collocamento, con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'art. 25 della legge 23 luglio 1991 n. 223;
 - d.3. dei lavoratori immigrati, dei portatori di handicap e di tutti i soggetti del disagio sociale;
 - d.4. dei soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
 - d.5. dei lavoratori posti in mobilità;
- e) promuove i lavori socialmente utili e i lavori di pubblica utilità, nonché gli accordi e i contratti collettivi finalizzati alla realizzazione dei contratti di solidarietà;
- f) promuove i tirocini formativi e di orientamento e le borse di lavoro;

g) organizza il sistema informativo dell'economia e del lavoro integrato nel sistema informativo regionale;

h) cura il monitoraggio e la valutazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego con particolare riferimento all'impatto socio-economico e di genere, all'efficacia delle politiche e dei programmi, all'efficienza dei servizi e alla qualità delle prestazioni;

i) definisce, ai sensi della lettera f) comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, gli indirizzi ed i criteri generali per l'individuazione, da parte delle province, degli ambiti territoriali di riferimento per i centri per l'impiego, tenuto conto delle

proposte del comitato istituzionale di cui all'art. 8 e della commissione permanente tripartita di cui all'art. 7, e ove possibile, dell'articolazione territoriale propria di altri settori quali quello socio-sanitario, quello dell'istruzione e quello della formazione professionale;

j) definisce i criteri generali e i modelli di intervento per favorire e sostenere l'omogeneità del sistema;

k) promuove l'aggiornamento professionale degli operatori del sistema e ne cura l'attuazione;

l) approva gli atti fondamentali inerenti l'Ente Toscana Lavoro e ne indirizza l'attività;

m) sperimenta, in accordo con le province, servizi innovativi per il miglioramento e lo sviluppo del sistema regionale e l'integrazione delle funzioni con particolare riguardo al rapporto con l'istruzione, la formazione professionale, l'orientamento scolastico e professionale e al loro collegamento con il mondo del lavoro.

4. La Regione esprime altresì al Ministero del lavoro e della previdenza sociale motivato parere sulle domande di autorizzazione e di rinnovo per le attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Art. 4.

Funzioni delle province

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3, le province, nel quadro della loro autonomia organizzativa, esercitano tutte le funzioni amministrative, di programmazione di livello provinciale e di gestione, nelle materie previste dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, garantendo l'integrazione con le funzioni loro attribuite o delegate in materia di orientamento, formazione professionale e istruzione.

2. Le province altresì individuano, secondo gli indirizzi e i criteri generali stabiliti dalla Regione, gli ambiti territoriali di riferimento per i centri per l'impiego di cui al successivo art. 11.

3. Al fine di assicurare una uniformità e una migliore efficacia dei servizi per l'impiego in territori di più province caratterizzati da particolari elementi di omogeneità ed interrelazioni socio-economiche, le province interessate stipulano opportune intese per il coordinamento dei rispettivi interventi.

4. Al fine di garantire una più efficace diffusione territoriale dei servizi per l'impiego, le province possono stipulare specifiche convenzioni con i Comuni, singoli o associati, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Per la erogazione di servizi finalizzati a migliorare la qualità degli interventi connessi a specifiche esigenze locali o a favorire l'inserimento professionale di soggetti in condizione di svantaggio rispetto al mercato del lavoro, le province, nel rispetto delle procedure previste dalla legge per la gestione di servizi di interesse pubblico e in conformità ai criteri e agli indirizzi generali formulati nell'ambito della commissione di cui all'art. 9 della presente legge, possono stipulare specifiche convenzioni con qualificate strutture pubbliche o private.

6. Tra le funzioni di cui al precedente comma 1, le province individuano, con specifico provvedimento, le funzioni che, non richiedendo l'esercizio unitario a livello provinciale, sono delegate ai circondari di cui al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77, e all'art. 5 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 38. Tale individuazione tiene luogo, per ciò che concerne la Giunta regionale, dell'intesa prevista dall'art. 5 della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77.

Art. 5.

Attività in materia di eccedenze di personale

1. La giunta regionale, in conformità delle disposizioni contenute nella Legge regionale 7 novembre 1994, n. 81, ed ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nell'ambito del procedimento previsto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in occasione dell'esame congiunto relativo agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto per la dichiarazione di mobilità del personale, esprime su tali interventi il suo motivato parere nei termini delle disposizioni di legge vigenti, perseguendo l'obiettivo della celerità della procedura.

2. Per tali funzioni la giunta regionale può avvalersi dell'apporto tecnico dell'Ente Toscana Lavoro e assicura la consultazione, per quanto di competenza, delle province interessate e della commissione regionale permanente tripartita di cui al successivo art. 7.

Art. 6.

Ripartizione delle funzioni e dei compiti già esercitati dalla Commissione regionale per l'impiego

1. Le funzioni autorizzatorie già esercitate dalla commissione regionale per l'impiego sono attribuite alla competenza delle province, che le esercitano nel quadro dei criteri individuati dalla commissione regionale permanente tripartita di cui al successivo art. 7.

2. Le altre funzioni già esercitate dalla commissione regionale per l'impiego e non altrimenti attribuite dalla presente legge, sono di competenza della commissione regionale permanente tripartita di cui al successivo art. 7.

TITOLO III

ORGANISMI, STRUMENTI E PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE

Art. 7.

Commissione regionale permanente tripartita

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione è costituita una commissione regionale permanente tripartita.

2. Con riferimento alle finalità di cui al comma 1, la commissione svolge compiti di progettazione, proposta in tema di orientamento, formazione, mediazione di manodopera e politiche attive del lavoro, limitatamente alle funzioni di competenza regionale, nonché compiti di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione.

3. La commissione in particolare concorre a determinare gli indirizzi ed i criteri generali per l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento per la distribuzione dei centri per l'impiego; formula inoltre proposte sui criteri e sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e soggetti pubblici e privati finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi per l'impiego.

4. La commissione è composta:

a) dall'Assessore regionale competente per materia che la presiede o da altro componente della giunta regionale a ciò delegato;

b) da n. 6 componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

c) da n. 6 componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;

d) dal consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;

e) da n. 2 consiglieri regionali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, con voto limitato;

5. La commissione è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma precedente, entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione; decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste; la commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

6. Il funzionamento della commissione è definito in apposito regolamento approvato dalla commissione stessa; alle riunioni della commissione possono partecipare, su invito del Presidente, il direttore dell'Ente Toscana Lavoro nonché, in relazione alla peculiarità delle materie trattate, rappresentanti del comitato di coordinamento istituzionale di cui al successivo art. 8 delle altre forze sociali, della scuola e delle università e della commissione regionale per le pari opportunità.

Art. 8.

Comitato di coordinamento istituzionale

1. Al fine di assicurare l'efficace coordinamento delle funzioni istituzionali ai diversi livelli del sistema regionale per l'impiego e l'effettiva integrazione, sul territorio, tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, è istituito un comitato di coordinamento istituzionale.

2. Il comitato di coordinamento istituzionale propone alla Giunta regionale gli indirizzi ed i criteri generali per l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento per la distribuzione dei centri per l'impiego, tenendo anche conto dei relativi bacini d'utenza, ed esprime valutazioni in merito alla qualità dei servizi resi e alla efficacia del sistema regionale per l'impiego con particolare riguardo alla realizzazione della integrazione dei servizi di cui al comma 1.

3. Formula proposte sulla qualità e sulla gestione dei servizi e sui contenuti generali delle convenzioni da attivare con enti e soggetti privati, ivi compresi quelli di emanazione delle parti sociali, finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi per l'impiego.

4. Il comitato è composto:

a) dall'Assessore regionale competente per materia che lo presiede o da altro componente della giunta regionale a ciò delegato;

b) dai presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati e relativi supplenti;

c) da 7 sindaci o loro delegati, e relativi supplenti, designati dall'ANCI regionale;

d) da 3 presidenti delle comunità montane o loro delegati, e relativi supplenti, designati dall'UNCCEM regionale.

5. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale sulla base delle designazioni che devono pervenire, da parte degli enti di cui al comma precedente, entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, il comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni. Il comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

6. Il funzionamento del comitato è definito in apposito regolamento approvato dal comitato stesso; alle riunioni del comitato può partecipare, su invito del Presidente, il direttore dell'Ente Toscana Lavoro.

Art. 9.

Commissione provinciale tripartita

Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4 nonché di quelle esercitate dagli organi collegiali di cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, le province, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono alla istituzione della commissione provinciale tripartita per le politiche del lavoro quale organo permanente di concertazione con le parti sociali, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale e di gestione dei servizi per l'impiego dei «centri per l'impiego»; tale commissione garantisce la presenza delle parti sociali in composizione paritetica e del consigliere provinciale di parità.

2. Le province garantiscono, con riferimento alle funzioni relative al collocamento obbligatorio, l'integrazione delle commissioni provinciali tripartite con i rappresentanti designati dalle categorie interessate, dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un ispettore medico del lavoro.

3. Al fine di garantire il rispetto della specificità e delle normative relative a particolari settori, ai sensi di quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, dell'art. 6 del decreto legislativo n. 469/1997, possono essere costituiti sottocomitati anche a carattere tematico nel rispetto del criterio della pariteticità.

Art. 10.

*Piano regionale per le politiche dell'impiego
e per le politiche attive del lavoro*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della giunta presentata contestualmente al P.R.S. e ai relativi aggiornamenti, approva il piano regionale per le politiche dell'impiego e per le politiche attive del lavoro; la proposta di piano è formulata dalla giunta avvalendosi della commissione di cui all'art. 7 e sentito il comitato di cui all'art. 8.

2. Il piano di cui al comma precedente è l'atto di programmazione settoriale con cui la Regione, anche con riferimento alle priorità individuate dal programma regionale di sviluppo, definisce e coordina le politiche in materia di servizi all'impiego e di politica attiva del lavoro favorendo l'integrazione delle funzioni ai sensi dell'art. 1 della presente legge e assicura gli opportuni collegamenti con i piani della formazione e dell'orientamento professionale e con i corrispondenti piani afferenti alle tematiche dell'istruzione e delle politiche sociali. Il piano dispone per il periodo corrispondente a quello del programma regionale di sviluppo e assume come riferimento finanziario le disponibilità del bilancio pluriennale, e soggetto all'aggiornamento annuale in funzione della scorrevolezza del bilancio stesso ed è approvato tenendo conto dei piani regionali per l'orientamento e la formazione professionale; il piano indica gli obiettivi, le strategie dell'intervento regionale e le risorse finanziarie previste e si articola:

I) nel dispositivo di piano, il quale, tra l'altro:

a) definisce i criteri generali al fine di rendere omogenei e più efficaci su tutto il territorio regionale i servizi per l'impiego gestiti dalle province;

b) indirizza l'attività dell'Ente Toscana Lavoro;

c) specifica le forme di raccordo ed integrazione tenendo conto della differenza di genere, tra le funzioni di mediazione di manodopera, le politiche attive del lavoro, la formazione professionale e, più in generale con le politiche formative;

d) definisce gli standard minimi di efficienza dei servizi e di qualità delle prestazioni al fine di garantire l'omogeneità del sistema;

e) definisce i criteri e gli standard per la certificazione delle competenze professionali;

f) definisce le attività di analisi, studio e ricerca sul mercato del lavoro e individua gli strumenti per la loro realizzazione;

g) individua le forme e le modalità di sostegno ai lavori socialmente utili, alle nuove assunzioni, alla creazione di lavoro autonomo, associato e cooperativo, ai cantieri lavoro di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264;

II) nel programma finanziario, il quale individua le risorse finanziarie, i criteri per la loro ripartizione e le quote da riservare a eventuali programmi di iniziativa regionale o a specifici progetti finanziati;

III) nel disciplinare di attuazione, il quale, tra l'altro:

a) definisce le procedure e individua gli strumenti per la valutazione dei servizi per l'impiego e degli strumenti di politica attiva del lavoro;

b) indica procedure idonee a garantire la trasparenza e la semplificazione degli atti in materia di servizi all'impiego;

c) individua i criteri, le modalità e gli strumenti per garantire al consiglio regionale una informazione completa sui risultati conseguiti al fine della valutazione di efficacia.

3. Il programma finanziario è aggiornato annualmente; il dispositivo di piano e il disciplinare di attuazione mantengono la loro validità per l'intero arco di efficacia del piano e sono modificati soltanto quando se ne presenta la necessità.

4. La Giunta regionale presenta al consiglio entro il 30 settembre di ogni anno la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano relativo all'anno precedente.

5. Al piano di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 21 aprile 1998, n. 22 «Istituzione del consiglio delle autonomie locali».

TITOLO IV

SISTEMA REGIONALE PER L'IMPIEGO

Art. 11.

Centri per l'impiego

1. Le province, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, ai sensi del precedente art. 4, al fine di assicurare l'integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale, individuano gli ambiti territoriali di riferimento e istituiscono il sistema provinciale integrato dei servizi all'impiego di cui fanno parte i centri per l'impiego.

2. I centri per l'impiego sono strutture delle province e hanno il compito di gestire:

a) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle province dalla presente legge, ai sensi del primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

b) i servizi connessi ai compiti di gestione nelle materie di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

3. I servizi connessi alle funzioni di cui al comma 2 sono di interesse pubblico, e sono erogati sviluppando raccordi funzionali con i servizi di informazione e orientamento degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, delle Camere di commercio e di altri soggetti pubblici e privati; i centri possono offrire tale servizio anche a titolo oneroso.

4. Le province, attraverso i criteri per l'impiego, garantiscono in particolare:

a) la tenuta di opportune e specifiche banche dati relative a soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in mobilità, alle richieste di occupazione provenienti da soggetti pubblici e privati;

b) la gestione delle procedure amministrative relative al collocamento dei soggetti destinatari delle riserve, alle liste di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, al collocamento nel pubblico impiego ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, all'avviamento delle categorie protette ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, della legge 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni;

c) la gestione delle procedure amministrative relative all'accertamento e la certificazione delle competenze professionali sulla base dei criteri e degli standard stabiliti dalla Regione ai sensi del precedente art. 10;

d) l'informazione e la consulenza anche attraverso attività di sportello;

e) l'attivazione della domanda di lavoro attraverso, in particolare, l'espletamento di servizi alle imprese per l'analisi dei bisogni formativi e occupazionali connessi ai loro piani di sviluppo e per la selezione dei nuovi assunti;

f) l'attivazione della offerta di lavoro attraverso, in particolare, l'orientamento formativo, la consulenza e le azioni mirate nei confronti dei soggetti deboli del mercato del lavoro, ivi compresi i portatori di handicap;

g) i servizi per l'accesso al lavoro e alla formazione attraverso, in particolare, il supporto allo svolgimento di stages aziendali, l'erogazione di incentivi ed aiuti all'occupazione, all'autoimpiego e alla formazione professionale;

h) i servizi per l'avviamento al lavoro e sviluppo delle carriere attraverso, in particolare, l'assistenza, anche a carattere formativo, alla nuova imprenditorialità, e la consulenza per la progettazione di carriere professionali individuali.

5. Per la erogazione dei servizi di cui alla lettera b) comma 2 del presente articolo, le province possono ricorrere alle forme di gestione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché, nel rispetto delle procedure previste dalla legge per la gestione di servizi di interesse pubblico e in conformità ai criteri e agli indirizzi generali formulati nell'ambito della commissione di cui all'art. 9 della presente legge, possono stipulare convenzioni con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali operanti nel territorio, gli enti bilaterali previsti dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi di lavoro, le Camere di commercio ed altri soggetti pubblici e privati in grado di offrire idonei supporti tecnici richiesti dalla particolare natura dei servizi.

Art. 12.**Ente Toscana Lavoro**

1. Ai sensi della lettera d) comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituito l'Ente Toscana Lavoro, quale ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale.

2. L'Ente Toscana Lavoro svolge compiti di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto dell'esercizio delle funzioni della Regione e delle province secondo gli indirizzi e i programmi stabiliti dalla Regione ai sensi del precedente art. 10; in particolare l'Ente:

a) cura, all'interno del sistema informativo regionale, la gestione delle informazioni e delle banche dati dei servizi per l'impiego, garantendone la connessione con la rete unitaria della pubblica amministrazione;

b) cura il monitoraggio sulla mobilità interprovinciale, interregionale, nazionale e comunitaria;

c) svolge il controllo sulla tenuta delle liste di mobilità secondo le indicazioni previste dalla legge e i criteri stabiliti dalla giunta regionale;

d) svolge tutti gli altri compiti finalizzati alla qualificazione e sviluppo del sistema regionale per l'impiego ad esso affidati dalla giunta regionale.

4. Ai sensi della lettera h) comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, l'Ente è autorizzato a svolgere attività, su richiesta da parte di soggetti pubblici o privati, con oneri a carico dei richiedenti determinati in misura remunerativa rispetto al costo da sostenere.

5. Sono organi dell'Ente: il direttore, il collegio dei revisori dei conti.

6. Il regolamento generale dell'Ente viene approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta formulata nel quadro della concertazione con la commissione tripartita di cui all'art. 7 e sentito il parere del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 8.

7. Al personale dell'Ente Toscana Lavoro si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto del comparto enti locali regionali; la dotazione organica è adottata dal direttore nei limiti delle disponibilità di bilancio ed è soggetta all'approvazione della giunta regionale.

8. L'Ente Toscana Lavoro è sottoposto alla vigilanza della giunta regionale.

Art. 13.**Il direttore**

1. Il direttore ha la rappresentanza dell'Ente Toscana Lavoro, è responsabile della gestione ed esercita conseguentemente tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi programmati ed in conformità del regolamento di cui all'art. 12 comma 6; in particolare il direttore adotta il programma annuale di attività, il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio.

2. Il direttore dell'Ente Toscana Lavoro è nominato dalla giunta regionale, previo avviso pubblico, tra soggetti di età non superiore a 65 anni, con specifica e documentata competenza e con esperienza almeno quinquennale nella direzione di organismi complessi, pubblici e privati.

3. I contenuti del contratto di diritto privato, di durata fino a cinque anni e rinnovabile, disciplinante il rapporto di lavoro del direttore, sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, ivi compresa la determinazione del trattamento economico avendo come riferimento gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo; gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'Ente.

4. L'incarico di direttore non è compatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo per i pubblici dipendenti.

5. Il contratto è risolto anticipatamente con deliberazione della giunta regionale che dichiara la decadenza dalla nomina del direttore, per i seguenti motivi:

a) sopravvenuta causa di incompatibilità;

b) gravi violazioni di norme di legge;

c) persistenti inadempienze degli indirizzi regionali;

d) grave perdita del conto economico per due anni consecutivi;

e) gravi e persistenti irregolarità nella gestione, tali da compromettere il buon funzionamento dell'Ente.

Art. 14.**Collegio dei revisori dei conti**

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente Toscana Lavoro è nominato dal Presidente della giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, con voto limitato a uno, dal consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il collegio elegge il presidente a scrutinio segreto, nel proprio seno tra i membri effettivi.

4. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio nonché sulla regolarità contabile degli atti; redige una relazione annuale sull'attività complessivamente svolta dal collegio e ne cura la trasmissione alla giunta regionale.

5. I revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, decadono; in caso di decadenza o di altra causa di vacanza della carica nel corso del quinquennio, si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1; il nuovo revisore cessa dalle funzioni insieme con quelli in carica al momento della sua nomina.

6. Il compenso dei revisori è determinato dalla giunta regionale in conformità a quanto stabilito dal regolamento di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 15.**Bilancio, contabilità**

1. Il direttore dell'Ente Toscana Lavoro adotta:

a) il bilancio preventivo economico annuale entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferisce;

b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo quello cui si riferisce;

tali atti sono inviati, entro cinque giorni dalla loro adozione, alla giunta regionale che li propone al consiglio per l'approvazione entro i successivi quindici giorni; il consiglio li approva entro i successivi trenta giorni.

2. Il bilancio preventivo economico annuale è adottato in conformità allo schema approvato dalla giunta regionale e traduce in termini economici, patrimoniali e finanziari, le indicazioni del piano annuale.

3. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili; la struttura del bilancio di esercizio deve conformarsi allo schema deliberato dalla giunta regionale;

4. L'ente Toscana Lavoro nella rilevazione dei fatti gestionali applica un sistema di contabilità analitica in modo da determinare congiuntamente o alternativamente, costi, ricavi e risultati relativi ad aree di attività, a categorie di prestazioni; tale sistema è definito nel disciplinare di contabilità adottato dal direttore dell'Ente in coerenza con le direttive impartite a riguardo dalla giunta regionale.

5. L'Ente Toscana Lavoro provvede all'acquisizione di forniture e servizi e alla esecuzione di lavori secondo le norme regionali in materia di attività contrattuale, lavori in economia ed aperture di credito; per le suddette iniziative di spesa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il direttore delibera un disciplinare attuativo nel rispetto dei principi generali di cui alle leggi regionali in materia.

6. L'Ente Toscana Lavoro acquisisce le proprie risorse attraverso i finanziamenti regionali e i proventi dei servizi resi a soggetti pubblici e privati svolti secondo quanto previsto dal precedente art. 12, comma 4.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Risorse e norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a partire dall'anno 1999, si fa fronte con legge di bilancio, a fronte delle disponibilità appositamente assegnate dallo Stato.

2. La Giunta regionale assegna con successivi atti le risorse finanziarie, umane e patrimoniali ai soggetti destinatari delle funzioni previste dalla presente legge secondo le modalità di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Il personale dell'agenzia regionale per l'impiego, di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, fino alla scadenza del relativo contratto è assegnato, con deliberazione della giunta regionale, all'Ente Toscana Lavoro, alle province e alla Regione, in relazione alle rispettive funzioni ad essi attribuite.

4. Con decreto del Presidente della giunta sono trasferiti all'Ente Toscana Lavoro i beni mobili e le attrezzature facenti parte del patrimonio dell'agenzia regionale per l'impiego nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano risultanti dallo stato di consegna.

5. La giunta regionale, entro il 31 ottobre 1998, previo confronto con le organizzazioni sindacali, determina le procedure per la trasformazione a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro del personale, di cui al comma 3 che, avendo alla scadenza del contratto maturato una anzianità predefinita, superi concorsi specifici, correlati alla qualifica funzionale e al titolo di studio posseduto; il personale che, al termine delle procedure concorsuali, risulta idoneo, con provvedimento della giunta regionale è assegnato all'Ente Toscana Lavoro, alle province, previa intesa, e alla stessa amministrazione regionale, i quali, con propri atti, provvedono ad inquadrarlo nei rispettivi ruoli organici in base alla qualifica e al profilo professionale acquisito con i predetti concorsi.

Art. 17.

Norme transitorie

1. Il primo piano regionale di cui all'art. 10 ha validità per il biennio 1999-2000 ed è approvato entro il 30 novembre 1998.

2. Gli organi dell'Ente Toscana Lavoro di cui all'art. 12, sono nominati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel caso di inadempienza, da parte delle province nella individuazione degli ambiti territoriali di riferimento per i centri per l'impiego ai sensi del comma 2 dell'art. 4, tale funzione è esercitata, previa diffida, da parte della giunta regionale.

4. Le funzioni ed i compiti non assegnati esplicitamente con la presente legge e comunque conferiti ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, restano di competenza della Regione, salvi ulteriori provvedimenti attuativi.

Art. 18.

Abrogazioni

A decorrere dalla data di efficacia del primo piano regionale di cui al precedente art. 10, sono abrogate:

a) la legge regionale 28 ottobre 1988, n. 78 «Costituzione dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro»;

b) la legge regionale 7 marzo 1994, n. 23 «Misure straordinarie per l'occupazione»;

c) gli artt. 6 e 7 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 45 «Norme per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 agosto 1998

FONTANELLI

(incaricato con D.P.G.R. n. 255 del 17 luglio 1998)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 1° luglio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 31 luglio 1998.

98R0724

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 53

Intervento straordinario di solidarietà per la Regione Campania colpita dagli eventi calamitosi del 5 maggio 1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 14 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Con la presente legge è disposto un finanziamento straordinario di solidarietà della Regione Toscana a favore della Regione Campania colpita dagli eventi calamitosi del 5 maggio 1998.

2. Il finanziamento di cui al comma precedente è assegnato direttamente ai competenti organi della Regione Campania, secondo procedure concordate con la medesima, che ne disporrà senza vincolo di destinazione per le attività dirette al superamento delle conseguenze degli eventi calamitosi.

Art. 2.

1. Alla spesa complessiva di L. 500.000.000 prevista dalla presente legge, è fatto fronte con le sottoindicate variazioni da apportare per analogo importo di competenze e di cassa, al bilancio di prevenzione della spesa dell'esercizio finanziario corrente.

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 agosto 1998

FONTANELLI

(incaricato con D.P.G.R. n. 255 del 17 luglio 1998)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 14 luglio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 31 luglio 1998.

98R0725

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 54

Partecipazione della Regione Toscana alla costituzione della Società del polo espositivo e congressuale dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 14 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Toscana persegue la valorizzazione ed il potenziamento dell'attività del polo espositivo e congressuale dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, da realizzare anche mediante l'uso, il recupero e l'ampliamento degli spazi espositivi disponibili e la loro correlazione funzionale ed economica.

2. A tal fine la Regione promuove e partecipa, ai sensi del comma 4 dell'art. 57 dello Statuto, con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, alla costituzione di una nuova società per azioni, che realizzi la gestione unitaria delle attività e delle sedi espositive e congressuali dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, secondo criteri di efficienza e di economicità, in grado di perseguire valori di competitività in ambito nazionale ed internazionale e di assicurare gli interventi di manutenzione, miglioramento e potenziamento dell'area e degli immobili.

3. La denominazione della società è determinata con l'atto costitutivo; ai fini della presente legge tale società è di seguito indicata come «nuova società».

Art. 2.

Processo di fusione e partecipazione azionaria alla nuova società

1. La costituzione della nuova società avviene mediante la fusione tra le esistenti società «Sogese S.p.a.» e «Centro internazionale dei Congressi di Firenze» S.p.a.

2. La fusione, per sostituzione, di cui al comma 1, è attuata ai valori definiti nel progetto di fusione predisposto ed approvato dagli organi delle esistenti società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501 e seguenti del codice civile. La quota di partecipazione azionaria della Regione Toscana nella nuova società è determinata dalla attribuzione di azioni corrispondente ai valori delle quote delle preesistenti società, come stabiliti dal progetto di fusione.

3. Alla nuova società potrà essere successivamente conferita la attività di gestione del Palazzo degli Affari di Firenze.

4. La nuova società è aperta alla partecipazione azionaria del comune di Prato, della provincia di Prato, della camera di commercio di Prato, della provincia di Pistoia, del comune di Pistoia, e della camera di commercio di Pistoia, da realizzarsi attraverso la sottoscrizione di azioni in occasione di aumenti del capitale della nuova società.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Con effetto dalla data di costituzione della nuova società per azioni, sono abrogate le leggi regionali relative alla costituzione o alla partecipazione della Regione Toscana nelle preesistenti società. Sono abrogate in particolare:

la legge regionale 4 settembre 1984, n. 58 «Costituzione della società per la gestione degli spazi espositivi (SO.GE.SE.) della Fortezza da Basso»;

la legge regionale 7 novembre 1988, n. 82 «Interventi finanziari a favore della Società per la gestione degli spazi espositivi (SO.GE.SE.) S.p.a.»;

la legge regionale 21 dicembre 1994, n. 104 «Sottoscrizione di azioni della SO.GE.SE. S.p.a. Aumento del capitale sociale»;

la legge regionale 16 dicembre 1974, n. 73 «Adesione della Regione Toscana al Centro internazionale dei congressi di Firenze ed erogazione di un contributo annuale allo stesso»;

la legge regionale 29 ottobre 1997, n. 79 «Partecipazione della Regione Toscana all'aumento del capitale sociale del Centro Internazionale Congressi di Firenze S.p.A.».

2. I conferimenti di capitale o le altre obbligazioni a carico della Regione Toscana in favore delle preesistenti società e non ancora esaurite sono trasferite alla nuova società a far data dal termine di cui al comma 1.

3. La nuova società subentra a Sogese S.p.a. nell'utilizzo del complesso immobiliare della Fortezza da Basso in base al vigente atto di concessione di detto complesso alla Regione Toscana, con le relative obbligazioni e modalità.

4. La nuova società subentra al «Centro Internazionale Congressi» S.p.a. di Firenze nell'atto di concessione per l'uso del complesso immobiliare «Villa Vittoria», iscritto al demanio della Regione Toscana, con le vigenti obbligazioni e modalità.

5. La Regione designa i propri rappresentanti negli organi statuari della nuova società, sulla base della quota di partecipazione al capitale sociale e secondo le modalità previste dall'art. 59 dello Statuto.

6. La Giunta regionale relaziona al Consiglio, entro novanta giorni dalla costituzione della nuova società, in ordine agli assetti societari realizzati e dal programma economico stabilito.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 agosto 1998

FONTANELLI

(incaricato con D.P.G.R. n. 255 del 17 luglio 1998)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 21 luglio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 31 luglio 1998.

98R0726

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 55

Modifica della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 concernente «Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (A.R.S.I.A.).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 14 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 12, legge regionale n. 37/1993

1. Il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 37/1993 è sostituito dal seguente:

«3. Gli atti di cui al precedente comma sono approvati al Consiglio regionale entro sessanta giorni dal ricevimento».

2. All'art. 12 della legge regionale n. 37/1993 è aggiunto il seguente comma 6:

«6. Le variazioni del bilancio di previsione conseguenti ad attribuzioni di fondi vincolati sono approvati dalla Giunta regionale».

Art. 2.

Modifica dell'art. 19, legge regionale n. 37/1993

1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 37/1993 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 37/1993 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale, sentito l'amministratore, definisce l'articolazione e le competenze dei servizi dell'Agenzia».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 agosto 1998

FONTANELLI

(incaricato con D.P.G.R. n. 255 del 17 luglio 1998)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 21 luglio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 31 luglio 1998.

98R0727

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1998, n. 25.

Modificazione alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 riguardante: «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico».

(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 1

1. Il numero 18 del comma 1 dell'art. 1 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 è sostituito dal seguente:

«18) A15/1 - Deliberazione Giunta regionale n. 2282 del 28 aprile 1987, come modificata dalle successive deliberazioni della Giunta regionale di proposta al Consiglio numeri 6647 del 7 agosto 1990 e 10209 del 17 novembre 1992;».

Art. 2.

Modifica all'art. 5

1. Il comma 7 dell'art. 5 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 è sostituito dal seguente:

«7. In attesa dell'approvazione dello specifico piano di settore per le coste, i manufatti di cui al comma 5, ad eccezione dei piccoli attracchi, possono essere consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi.».

2. Il comma 8 dell'art. 5 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 è sostituito dal seguente:

«8. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 comunque classificata nei PTP o nel PTPR sono consentite piccole attrezzature a carattere provvisorio limitate alla balneazione e al ristoro. L'ente preposto alla tutela del vincolo subordina la relativa autorizzazione all'adozione da parte dei comuni di un piano di utilizzazione dell'arenile.».

3. Il comma 9 dell'art. 5 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 è sostituito dal seguente:

«9. Previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo, sono consentite deroghe per le opere pubbliche, per le attrezzature portuali, per le opere strettamente necessarie alle attrezzature dei parchi, o per modeste opere connesse alla ricerca e allo studio dei fenomeni naturali che interessano le coste, i mari e la fauna marina, per le opere idriche e fognanti, opere tutte la cui esecuzione deve essere necessariamente localizzata nei territori costieri, nonché per le opere destinate all'allevamento ittico ed alla molluschicoltura. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati dello studio di inserimento paesistico, di seguito denominato SIP, di cui agli articoli 29 e 30.».

Art. 3.*Modifica all'art. 17*

1. Al comma 8 dell'art. 17 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998, le parole: «e la ricerca del materiale litoide» sono soppresse.

Art. 4.*Modifica all'art. 23*

1. Al comma 2 dell'art. 23 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dieci mesi».

Art. 5.*Modifica all'art. 25*

1. Al comma 7 dell'art. 25 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 le parole: «l'assessore regionale competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'organo preposto alla tutela del vincolo».

Art. 6.*Modifica all'art. 36*

1. Dopo l'art. 36 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 è inserito il seguente:

«Art. 36-bis (PTP già approvati). — 1. I PTP approvati con deliberazione del Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla data di approvazione del PTPR.

2. Ai PTP di cui al comma 1 si applicano le norme dei Capi II e V. In caso di contrasto tra le disposizioni dei PTP e le disposizioni contenute nel Capo II prevalgono quelle più restrittive.»

Art. 7.*Modifica integrativa dell'art. 38*

1. Dopo l'art. 38 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 è aggiunto il seguente:

«Art. 38-bis (Dichiarazione d'urgenza). — 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.»

Art. 8.*Allegati*

1. Costituiscono parte integrante della presente legge gli allegati A 15/1 e B 15/1 che, rispettivamente, sostituiscono quelli ugualmente contrassegnati, di cui all'art. 36, comma 1, lettere a) e b), della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998.

Art. 9.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 6 luglio 1998

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 26 giugno 1998.

(Omissis).

98R0855

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1998, n. 56.

Disposizioni correttive della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, recante norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del 31 luglio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica*). — I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana (il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata);

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cospice di reddito;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. È adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indi-

cate nella lettera b) dell'art. 23 della legge n. 392/1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392/1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq. per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq. per 5 persone; non inferiore a 95 mq. per 6 persone e oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standards abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, compreso il comune al cui ambito territoriale si riferisce il bando. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.

Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392/1978, e con i seguenti parametri:

1. Superficie corrispondente allo standard abitativo regionale.

Superficie convenzionale complessiva (superficie utile + 20% per aree accessorie di servizio):

45 mq + 9 mq = mq 54 per 1-2 persone;

60 mq + 12 mq = mq 72 per 3-4 persone;

75 mq + 15 mq = mq 90 per 5 persone;

95 mq + 19 mq = mq 114 per 6 persone e oltre.

2. Tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3: parametro 1,05.

3. Classe demografica del comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora trattasi di comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti.

4. Coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00.

5. Coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1,00 per tutti i comuni.

6. Coefficiente di vetustà pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente.

7. Coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge n. 457/1978 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale reddito, riferito alla famiglia tipo di due componenti è pari a lire 20 milioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo familiare medesimo è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i 2, sino ad un massimo di 6 milioni. La presente disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto, per questi analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici.

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti medesimi. Nel computo di reddito imponibile sono escluse le indennità *una tantum* percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap.

In mancanza di aggiornamento del limite di reddito per l'accesso, da parte del CIPE, la Giunta regionale vi provvede con cadenza biennale sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

g) non aver ceduto in tutto o in parte — fuori dei casi previsti dalla legge — l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in sostanza di rapporto.

Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti dalla Giunta regionale, anche su proposta del comune, in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di locazione possono prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatiche, con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza».

Art. 2.

Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 dopo le parole: «I bandi vengono emanati» sono inserite le seguenti: «di norma».

Art. 3.

All'art. 5 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «i requisiti di cui alle lettere c), d), e), g) del precedente art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti di cui al precedente art. 2»;

b) il comma 6 è così sostituito: «Le domande devono essere acquisite agli atti del comune entro il termine di scadenza del bando. Per le domande trasmesse a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale»;

c) all'ultimo comma, dopo le parole: «abbiano spedito» sono aggiunte le seguenti «o presentato».

Art. 4.

All'art. 7 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «corrispondente a quella della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondenti a quelle degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato, così come individuati dall'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«La commissione è presieduta da un magistrato o dirigente con profilo professionale "amministrativo" della pubblica amministrazione, anche in quiescenza, con almeno cinque anni di attività nella qualifica, o libero professionista iscritto all'albo da almeno cinque anni ed in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o da chi ha svolto le funzioni di presidente di commissioni alloggi per un periodo non inferiore ad un anno.

Per queste ultime tre categorie è richiesta l'iscrizione all'albo regionale per aspiranti presidenti delle commissioni di assegnazione alloggio di E.R.P. istituito presso gli uffici del servizio politica della casa della giunta regionale.

La commissione è altresì composta:

1) dal sindaco del comune interessato all'assegnazione, o suo delegato;

2) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei dipendenti, più rappresentative su base nazionale, designato d'intesa dalle medesime;

3) da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari, più rappresentative a livello nazionale, designati dalle medesime;

4) da un rappresentante dell'Istituto autonomo case popolari competente per territorio interessato alla gestione degli alloggi;

c) il comma 16 è sostituito dal seguente: «La commissione è insediata presso lo IACP, o sede distaccata, nella cui competenza territoriale è ricompreso il comune sede di ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato così come individuato dall'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2 e successive modificazioni»;

d) al comma 18 le parole: «su parte del territorio della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «su parte del territorio degli ambiti ottimali del servizio idrico integrato di cui all'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2».

Art. 5.

All'art. 8 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a-1) le parole: «di cui all'art. 21 della legge n. 457 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 2 lettera f) della presente legge»;

b) alla lettera c) (condizioni aggiuntive regionali) la parola: «localizzazione» è sostituita dalla seguente: «locazione».

Art. 6.

All'art. 13 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «Il comune, in presenza di assegnatari nel cui nucleo familiare sono presenti componenti che per condizioni di deficit psicomotorie, di età o di altra situazione di disagio individuata dall'ente stesso, può, con provvedimento motivato, assegnare alloggi anche in deroga allo standard abitativo previsto dall'art. 2 lettera c)».

Art. 7.

All'art. 15 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «di cui al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo comma»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Per le autorizzazioni alle assegnazioni provvisorie il relativo provvedimento è assunto dalla Giunta regionale»;

c) al comma 7 le parole: «aliquota del 25%» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota del 15%».

Art. 8.

All'art. 20 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11 le parole: «fasce di reddito previste alle lettere a) e b-1) del successivo art. 26» sono sostituite dalle seguenti: «fasce di reddito previste ai punti 1 e 2 del successivo art. 25».

Art. 9.

All'art. 25 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 2) del comma 1 le parole: «canone sociale non superiore al 4,2%» sono sostituite dalle seguenti: «canone sociale pari al 4,2%»;

b) al punto 2) del comma 1 è aggiunto, infine il seguente periodo: «Il canone così determinato non può essere comunque inferiore a quello relativo al precedente punto 1»;

c) al punto 3) del comma 1 le parole: «pari all'importo» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo»;

d) al punto 7) del comma 1 le parole: «compreso fra il limite» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il limite»;

e) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «I canoni relativi alle fasce dalla 3 alla 7 non possono comunque essere inferiori al canone relativo alla fascia 2»;

f) al comma 4 le parole: «superiore a 2/3» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 100%»; la parola: «comma» è sostituita dalla seguente «articolo»;

g) al comma 5 le parole: «previsto per la prima fascia di cui al precedente comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «previsto al punto 1) del precedente comma 1»;

h) al comma 6 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «nonché dello 0,50% del valore locativo di cui all'art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392»;

i) al comma 7, le parole: «alle percentuali sul reddito lordo annuo imponibile complessivo» sono sostituite dalle seguenti: «alle percentuali sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare»;

j) il comma 8 è così sostituito: «in sede di prima applicazione della presente legge, il canone di locazione di cui al comma 1, punto 1) è stabilito in L. 15.000 per i primi 12 mesi. I canoni di locazione di cui al comma 1, punti 6) e 7) sono incrementati di un'addizionale pari ad un punto percentuale per ogni scaglione di dieci milioni di reddito imponibile, a partire da L. 71.000.000»;

m) al comma 9 le parole: «di cui all'art. 30» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 29».

Art. 10.

All'art. 26 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, le parole: «a norma dell'art. 26» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'art. 25, comma 4».

Art. 11.

All'art. 27 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «di cui all'art. 26» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 25»;

b) il comma 4 è soppresso.

Art. 12.

All'art. 29 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«È istituito nell'ambito regionale il fondo sociale per concorrere al pagamento del canone di locazione destinato agli assegnatari disoccupati o pensionati, il cui reddito annuale riferito all'intero nucleo familiare sia inferiore all'importo di una pensione minima INPS»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «Qualora il nucleo familiare sia composto di più di quattro persone, il limite di reddito viene elevato all'importo di due pensioni minime INPS».

Art. 13.

Al comma 9 dell'art. 30 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, le parole: «previsto dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dal presente articolo».

Art. 14.

All'art. 34 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il periodo: «c) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato all'art. 36» è sostituito dal seguente: «e) fruisca di un reddito annuo complessivo, riferito all'intero nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza così come indicato dall'art. 35»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La condizione di cui alla lettera c) del comma precedente è estesa all'intero nucleo familiare»;

c) al comma 3, le parole: «precedente art. 34» sono sostituite dalle seguenti: «precedente art. 33»;

d) al comma 5, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e)».

Art. 15.

All'art. 36 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «L'ammontare dei canoni da recuperare è rateizzabile a tasso legale per un periodo di ammortamento non superiore a due anni. All'estinzione del debito avrà luogo la stipula del contratto di locazione tra l'assegnatario e l'ente gestore ed il comune provvederà ad emettere il relativo provvedimento di assegnazione il cui effetto retroagisce al 1° luglio 1995. Nel periodo di ammortamento è dovuto il canone determinato ai sensi della legge regionale all'epoca vigente»;

b) al comma 3, le parole: «L'assegnazione di cui al comma è subordinata» sono sostituite dalle seguenti: «L'assegnazione è subordinata»;

c) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «della legge regionale n. 55/1986» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni ed integrazioni»;

d) al comma 7, la parola: «l'occupazione» è sostituita dalla seguente: «l'occupante».

Art. 16.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 luglio 1998

FALCONIO

98R0778

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1998, n. 57.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 giugno 1980, n. 60 «Interventi in favore di cittadini portatori di handicap», già modificata ed integrata con legge regionale 28 agosto 1981, n. 34.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16 del 4 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 3 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 60 è sostituito dal seguente:

«1. Le iniziative rivolte a favorire l'inserimento nella scuola materna, nella scuola dell'obbligo e nella scuola di istruzione superiore, sono dirette a studenti residenti in Abruzzo, portatori di handicap riconosciuti tali a seguito di certificazione medica, attestante la natura delle infermità invalidanti, ai sensi dell'art. 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero per i quali è stata compilata, dalla unità multidisciplinare di cui all'art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, una diagnosi funzionale a seguito della quale è stato redatto un piano educativo individualizzato che prevede interventi specifici e la necessità di utilizzare particolari sussidi didattici.

2. Il piano educativo individualizzato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, deve prevedere in modo chiaro ed inequivocabile gli interventi ed i sussidi didattici necessari per ogni singolo caso.

3. Le iniziative del comma 1 concernono:

a) l'assegnazione di speciali sussidi didattici secondo le caratteristiche dei bisogni individuali risultanti dal piano educativo individualizzato, di cui al comma precedente;

b) la predisposizione di idonee forme di trasporto sia collettive che individuali;

c) l'assegnazione alle scuole materne, dell'obbligo e di istruzione superiore, di personale ausiliario, qualora quello a ciò destinato non è sufficiente a garantire l'assistenza necessaria.

4. La Regione eroga contributi a favore dei comuni che attuano gli interventi di cui al comma precedente in esecuzione degli accordi di programma previsti dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Agli interventi da attuare nei rimanenti comuni, possono provvedere, anche unitamente a questi, le aziende U.S.L. in base alle disponibilità di bilancio, con utilizzo dei fondi ad esse assegnati dalla presente legge».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 60, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 7-bis. — 1. A decorrere dal 1998 le aziende U.S.L., con i fondi della presente legge, contribuiscono nella misura del 20 per cento della spesa per:

a) la modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico di serie necessaria per i cittadini portatori di handicap, con incapacità motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali;

b) la modifica dell'autoveicolo privato di proprietà di un genitore o di un familiare convivente, necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacità motoria permanente e non titolare di patente.

2. L'idoneità della modifica, di cui alla lettera b) del comma precedente, con riferimento alla tipologia dell'handicap, è preventivamente attestata dalla certificazione rilasciata dalla commissione di riconoscimento dello stato invalidante.

Art. 7-ter. — 1. La situazione di gravità dell'handicap, di cui all'art. 7, e la permanente incapacità motoria, di cui all'art. 7-bis, devono essere accertate dalla commissione medica, di cui all'art. 4 legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall'azienda U.S.L. competente per territorio».

Art. 7-quater. — 1. L'azienda U.S.L., al fine di favorire l'autonomia nel proprio ambiente di vita del portatore handicap in situazione di gravità, concede contributi finalizzati alla dotazione di:

a) ausili, attrezzature ed arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione;

b) strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane».

Art. 3.

1. L'art. 9 della legge 28 agosto 1981, n. 34 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui ai precedenti articoli, effettua il riparto dei fondi, a ciò destinati, annualmente stanziati in bilancio al cap. 71571, in proporzione diretta al numero dei portatori di handicap destinatari degli interventi di cui alla presente legge, risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della ripartizione dei fondi.

2. Le somme destinate agli interventi previsti nella presente legge sono così ripartite:

a) l'80% alle aziende U.S.L. in proporzione diretta al numero dei cittadini portatori di handicap di cui al comma 3;

b) il 20% ai comuni che hanno stipulato gli «Accordi di programma» previsti dall'art. 13 legge 5 febbraio 1992, n. 104, in proporzione diretta al numero degli alunni di cui al comma 4.

3. Le aziende U.S.L. provvedono a comunicare alla Regione Abruzzo, Servizio sicurezza sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi al comma precedente riferiti ai cittadini portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e riconosciuti tali, a seguito di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge n. 104/1992.

4. I comuni che hanno stipulato gli accordi di programma di cui all'art. 13 legge n. 104/1992, provvedono a comunicare alla Regione Abruzzo, Servizio sicurezza sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero dei portatori di handicap destinatari degli interventi di cui all'art. 3».

Art. 4.

1. Le aziende U.S.L. ed i comuni di cui all'art. 3, comma 4, legge regionale n. 60/1980, così come modificato, provvedono a presentare alla Giunta regionale, Servizio sicurezza sociale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, il rendiconto delle spese sostenute per gli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 5.

1. All'onere derivante dalla spesa prevista nell'art. 7-bis della legge regionale 20 giugno 1980, n. 60, di cui all'art. 2 della presente legge si fa fronte con la disponibilità del cap. 81623 che assume la nuova seguente denominazione: «Contributo spesa per modifica strumenti di guida ai titolari di patente A, B e C speciale, legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 27 e per modifica autoveicoli privati per il trasporto di portatori di handicap».

2. Al restante onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio previsti annualmente nel cap. 71571.

Art. 6.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni con essa incompatibili.

2. Sono abrogati in particolare:

l'art. 3 legge regionale 28 agosto 1981, n. 34;
legge regionale 7 settembre 1989, n. 79.

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 luglio 1998

FALCONIO

98R0779

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1998, n. 58.

Completamento interventi inseriti nei programmi comunitari PNIC, PIM, POP 89/93.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16 del 4 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le risorse pari a L. 138.301.146.000 provenienti dalla Comunità europea, a fronte di impegni assunti per la realizzazione dei programmi comunitari contenenti interventi finanziati con finanziamenti nazionali e rispondenti agli obiettivi ed ai requisiti delle singole misure dei programmi comunitari (PIM, POP 89/93; PNIC; POP 94-96), saranno prioritariamente utilizzate per la completa realizzazione di quei progetti avviati con i predetti programmi e non ancora completati o non ancora pagati, alla data di scadenza del 31 dicembre 1997.

2. I progetti di cui al comma che precede, dovranno essere conclusi entro e non oltre 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le risorse utilizzabili, individuate nella misura massima e secondo le modalità di cui al seguente art. 3, potranno altresì essere destinate per finanziare nuovi interventi rispondenti agli obiettivi ed ai criteri previsti nelle misure dei programmi predetti o per spese *untantum*, relative a progetti già avviati.

4. L'individuazione dei nuovi interventi cui destinare i finanziamenti del precedente comma, per comprovate ragioni di urgenza, avverrà mediante provvedimenti amministrativi della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare per i progetti speciali che dovrà pronunciarsi entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di ammissione a finanziamento.

Art. 2.

1. Nell'ipotesi di progetti non ancora completati di cui all'art. 1 comma 1, non saranno finanziati quelli per i quali non è stato raggiunto un avanzamento dei lavori originari pari almeno al 50% rilevabile da SAL, a firma della direzione dei lavori, o da dichiarazioni di spesa attestate dai beneficiari, a seguito di richiesta dei settori che curano l'attuazione dei programmi di riferimento.

Art. 3.

1. La quantificazione dei fondi da destinare alla completa realizzazione dei progetti di cui all'art. 1, comma 1, è di L. 129.975.146.000.

2. La quantificazione dei fondi utilizzabili per la realizzazione di nuovi progetti, ai sensi dell'art. 1, comma 3, è di L. 8.326.000.000.

3. La Giunta regionale con apposito provvedimento amministrativo disciplinerà l'utilizzo delle risorse finanziarie, così come quantificate ai commi che precedono, preliminarmente all'avvio delle relative procedure, rilevando analiticamente le tipologie degli interventi da considerare e, per l'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, l'ammontare del finanziamento già erogato.

Art. 4.

1. L'utilizzo delle somme di cui ai precedenti articoli 1 e 3, segue la disciplina di cui all'art. 61, lettera b) della legge regionale di contabilità n. 81 del 29 dicembre 1977.

Art. 5.

1. Ulteriori risorse che si renderanno disponibili a seguito della rideterminazione del cambio in ECU, saranno iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio con apposito provvedimento amministrativo di variazione ai sensi della legge regionale n. 81 del 29 dicembre 1977.

2. L'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo seguirà la disciplina dell'art. 61 lettera b) della legge regionale di contabilità n. 81 del 29 dicembre 1977.

Art. 6.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 138.301.146.000 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 12999 in termini di competenza e di L. 50.000.000.000 in termini di cassa.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

cap. 12999 denominato: Fondo per la riassegnazione di risorse vincolate eliminate dal conto dei residui - Progetti Speciali:

in diminuzione dalla competenza L. 138.301.146.000;

in diminuzione dalla cassa L. 50.000.000.000;

cap. 12433 di nuova istituzione ed iscrizione al settore 1, tit. 2, ctg. 4, sez. 1, denominato: Completamento interventi inseriti nei programmi comunitari PNIC, PIM, POP 89/93:

in aumento alla competenza L. 138.301.146.000;

in aumento alla cassa L. 50.000.000.000.

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 luglio 1998

FALCONIO

98R0780

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1998, n. 59.

Modifica alle leggi regionali 4 gennaio 1972, n. 1, e 2 giugno 1983, n. 33 in ordine a «Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile».

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16 del 4 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ammontare dell'imposta

L'art. 3 della legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 2 giugno 1983, n. 33, è sostituito dal presente:

«L'imposta regionale di cui all'art. 2 si applica nella misura del 100% del canone di concessione statale mineraria».

Art. 2.

Applicazione dell'imposta

L'imposta di cui al precedente articolo si applica ai canoni annui a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Non si ha diritto ad alcun rimborso per le frazioni d'imposta relativa ai canoni la cui decorrenza ha avuto inizio anteriormente.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 luglio 1998

FALCONIO

98R0781

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1998, n. 60.

Deviazione del traffico pesante dalla s.s. 16 Adriatica all'autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese - anno 1998.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16 del 4 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di incentivare lo sviluppo del turismo nelle località balneari della costa adriatica abruzzese, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la s.s. 16, e di ridurre, contestualmente, i tempi di percorrenza delle merci trasportate con la modalità gomma, la Regione Abruzzo, entro i limiti di spesa di cui al successivo art. 3, assume l'onere del pagamento della tariffa di pedaggio autostradale degli autoveicoli rientranti nelle classi di pedaggio 3, 4 e 5 adibiti al trasporto di cose, obbligatoriamente deviati sull'A/14 lungo la tratta S. Benedetto del Tronto-Vasto Sud e viceversa, per un periodo di 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e comunque fino ad esaurimento dello stanziamento di cui al successivo art. 3.

2. Qualora venga raggiunta nel contempo l'intesa per la sperimentazione della deviazione obbligatoria del traffico pesante sulla A/14, durante le ore notturne, tra le regioni Marche, Abruzzo e Molise, le province ed i comuni costieri delle stesse, la Società autostrada S.p.a. e le associazioni degli autotrasportatori, lo stanziamento di cui al successivo art. 3, ove non impegnato per l'intervento di cui al comma 1 del presente articolo, sarà destinato alla suddetta operazione con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 2.

Competenze

Il competente settore trasporti dispone la liquidazione ed il pagamento, previo impegno della Giunta regionale, della spesa derivante dagli interventi di cui al precedente art. 1, in favore della Società autostrada S.p.a., con sede in Roma, concessionaria dell'autostrada A/14, sulla base delle fatture dei pedaggi autostradali conseguenti all'applicazione della presente legge regionale.

Art. 3.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge regionale, valutato per l'anno 1998 in lire unmiliardocentomilioni, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo esercizio finanziario:

cap. 182351 denominato «Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento legge 10 aprile 1981, n. 151: in diminuzione L. 1.100.000.000;

cap. 182420 denominato «Deviazione traffico pesante dalla s.s. 16 all'autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese»: in aumento L. 1.100.000.000.

Art. 4.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 luglio 1998

FALCONIO

98R0782

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1998, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, concernente: «Disciplina del settore commerciale» e alla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 5, concernente: «Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 35 del 1991».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del 21 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 (Disciplina del settore commerciale)

1. All'art. 26 della legge regionale n. 35 del 1991, così come modificato dalla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Non sono soggette alle procedure e ai vincoli previsti dal piano commerciale di sviluppo e adeguamento della rete comunale di vendita, di cui al precedente comma 1, nonché all'obbligo di iscrizione al registro esercenti il commercio, di cui al precedente comma 5, le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno».

2. È soppressa la lettera c) del comma 2 dell'art. 41.

3. Al comma 4 dell'art. 42 dopo le parole «... dall'assessore competente in materia di commercio...» sono sopprese le parole «sentito il comitato di cui all'art. 7, in rapporto alle esigenze dei consumatori».

4. All'art. 49, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 5 del 1996 e dell'art. 16 della legge regionale n. 5 del 1998, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. Nelle piccole e medie imprese esercenti il commercio di cui al comma 1 sono comprese anche le seguenti categorie:

- a) farmacie e tabaccai;
- b) edicole;
- c) distributori di carburanti.

2-ter. Per servizi ausiliari del commercio e del turismo di cui al comma 1 devono intendersi le figure imprenditoriali di seguito elencate:

- a) agenti e rappresentanti di commercio;
- b) agenzie di viaggio e turismo;
- c) agenzie di affari in mediazione;
- d) agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste;
- e) agenzie di spedizione e di operazioni doganali.

5. Al comma 1, lettera c), dell'art. 52, così come modificato dalle leggi regionali 14 settembre 1993, n. 42 e 2 febbraio 1996, n. 5, nonché dalla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 6, la percentuale del «60 per cento» è elevata al «70 per cento».

6. È soppresso il comma 6 dell'art. 55.

7. È soppresso il comma 2 dell'art. 59.

Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 5
(modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 35 del 1991)*

1. Al comma 1 dell'art. 17, della legge regionale n. 5 del 1998, dopo le parole «servizi ausiliari del commercio e del turismo», è aggiunta, di seguito, la seguente frase: «così come individuati all'art. 16».

2. Al comma 2 dell'art. 17 la dizione «art. 54» è sostituita con «art. 52».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 12 agosto 1998

PALOMBA

98R0835

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1998, n. 25.

Interventi a favore dei bambini affetti da labiopalatoschisi. Integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 «Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie» già modificata dalla legge regionale 1° agosto 1996, n. 34 e dalla legge regionale 9 gennaio 1998, n. 2.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del 21 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, così come modificato dalla legge regionale 1° agosto 1996, n. 34 «Integrazione alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie) riguardante le prestazioni sanitarie-protetiche straordinarie» e dalla legge regionale 9 gennaio 1998, n. 2 «Interventi a favore dei soggetti affetti da sindrome di Alzheimer. Integrazione alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39», è aggiunto il seguente punto:

«a-bis) apparecchi ortognatodontici per gravi malformazioni maxillo-facciali e prestazioni medico-strumentali specialistiche connesse alla loro applicazione ed ai relativi indispensabili controlli periodici».

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo le aziende unità sanitarie locali fanno fronte mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati dalla Regione con mezzi propri (cap. 12133-02).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 12 agosto 1998

PALOMBA

98R0836

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1998, n. 26.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1996 e del rendiconto dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso anno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del 21 agosto 1998)

(Omissis).

98R0837

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1998, n. 27.

Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: «Norme per la classificazione delle aziende ricettive» e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del 21 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I**OGGETTO****Art. 1.****Oggetto**

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di aziende ricettive ed in particolare:

- a) case per ferie;
- b) ostelli per la gioventù;
- c) esercizi di affittacamere;
- d) case e appartamenti per vacanze;
- e) alloggi turistico-rurali;
- f) residence;
- g) alberghi diffusi nei centri storici di cui alla legge regionale n. 22 del 1984, come modificata dall'art. 25 della presente legge.

CAPO II**STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE****Art. 2.****Case per ferie**

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone, gestite da enti pubblici, associazioni o enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre aziende e assistiti degli enti di cui al comma 1; tale attività può essere svolta solo sulla base di apposita convenzione tra le aziende che consenta di perseguire le finalità di cui al comma 1.

3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanze per minori e centri di vacanze per anziani.

Art. 3.**Requisiti tecnici, edilizi ed igienico-sanitari delle case per ferie**

1. La superficie minima delle camere ad uno o più letti, l'altezza minima dei locali, la dotazione dei servizi igienici e l'accessibilità per i portatori di handicap delle case per ferie devono essere previste dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

2. In caso di mancata previsione in detti regolamenti si applicano le norme previste per gli esercizi alberghieri di cui al regio decreto 24 maggio 1920, n. 1102 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nelle case per ferie devono essere garantiti anche il servizio telefonico ed adeguati spazi «comuni».

4. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune. L'autorizzazione deve indicare:

- a) il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
- b) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
- c) il regolamento interno per l'uso della struttura;
- d) il periodo di apertura e di chiusura.

5. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande, limitatamente alle persone alloggiate.

Art. 4.**Ostelli per la gioventù**

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni, operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali.

2. Gli ostelli possono essere gestiti anche da operatori privati, previa convenzione con l'ente proprietario.

3. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.

4. Per i requisiti tecnici, edilizi ed igienico sanitari si fa riferimento al precedente art. 3.

5. Per quanto riguarda gli obblighi amministrativi si fa riferimento al comma 4 dell'art. 3.

Art. 5.**Esercizi di affittacamere**

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari.

2. L'attività di affittacamere può essere altresì esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare, in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere denominazione di «locanda».

3. Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:

- a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
- b) sostituzione di biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
- d) recapito postale e telefonico.

4. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande e, su richiesta del cliente, provvedere al rigoverno aggiuntivo delle camere.

5. Per i requisiti tecnici, edilizi ed igienico sanitari si fa riferimento all'art. 3.

6. Per gli obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività si fa riferimento al comma 4 dell'art. 3.

7. La legge regionale 22 aprile 1987, n. 21, concernente «Disciplina e classifica provvisoria delle strutture ricettive "1 stella-locanda"», a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22», è abrogata.

Art. 6.

Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione

1. Coloro i quali, nella casa in cui abitano, offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, sono tenuti a comunicare al comune la data di inizio e fine dell'attività.

2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande preconfezionati per la prima colazione.

3. Le strutture di cui al presente articolo sono inserite in specifico elenco del quale l'ente provinciale per il turismo, o l'ente che ne assumerà le funzioni, cura la diffusione.

Art. 7.

Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per le vacanze (C.A.V.) le unità abitative ubicate nello stesso comune e delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità anche temporanea. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, devono essere arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, senza offerta di servizi imprenditoriali per l'affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni.

2. Nelle C.A.V. devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali:

- a) fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento nei mesi invernali;
- b) manutenzione in condizioni di efficienza degli impianti tecnologici;
- c) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente;
- d) accoglienza e recapito del cliente.

3. Nelle C.A.V. possono ulteriormente essere forniti servizi e prestazioni, quali, tra l'altro:

- a) pulizia dei locali durante il soggiorno dei clienti;
- b) fornitura e cambio di biancheria;
- c) utilizzo di attrezzature di svago e sport.

4. La gestione di case ed appartamenti per vacanze non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

5. Le strutture in cui si esercita l'attività ricettiva individuate nel comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle normative vigenti per i locali di civile abitazione.

6. L'esercizio di C.A.V. secondo le modalità previste dal presente capo, non comporta modifica di destinazione d'uso ai fini urbanistici delle strutture immobiliari impiegate.

7. Nelle case ed appartamenti per vacanze non può essere fornita ospitalità per un periodo inferiore a sette giorni consecutivi o superiore a tre mesi consecutivi.

8. Per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni di interesse locale, il sindaco può, con provvedimenti motivati, consentire deroghe al limite di cui al precedente comma 7.

Art. 8.

Turismo rurale

1. Per turismo rurale si intende quel complesso di attività di ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano.

2. L'attività di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) offerta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali già esistenti ovvero nei punti di ristoro di cui all'art. 10 delle direttive per le zone agricole, adottate dalla Regione Sardegna in attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, da realizzarsi, secondo le tipologie edificatorie rurali locali, nelle aree extra urbane agricole come individuate nel piano urbanistico comunale;

b) ristorazione con pietanze tipiche della gastronomia regionale, preparate in prevalenza con l'impiego di materie prime di produzione locale;

c) allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle tradizioni locali ed in particolare della cultura rurale della zona.

3. Il termine «turismo rurale» è riservato esclusivamente alle attività di turismo rurale svolte ai sensi della presente legge.

Art. 9.

Soggetti legittimati all'esercizio del turismo rurale

1. Possono svolgere attività di turismo rurale alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 i seguenti operatori:

a) gestori di strutture ricettive alberghiere e di ristorazione, singoli od associati, autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali e iscritti negli appositi registri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) gestori di servizi di organizzazione e di supporto alle attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 10.

Incentivi per l'attività di turismo rurale e vincolo di destinazione

1. I soggetti che intendono praticare l'attività di turismo rurale possono accedere agli interventi creditizi previsti dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 «Interventi creditizi a favore dell'industria turistica». Alle opere agevolate in base al presente articolo si applica l'art. 12 della legge regionale n. 40 del 1993 e la legge regionale 11 marzo 1998, n. 9.

Art. 11.

Residence

1. I residence sono strutture ricettive gestite unitariamente in forma imprenditoriale che offrono alloggio e servizi in unità composte da uno o più locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina.

2. Le unità abitative, in un numero non inferiore a sette, sono ubicate in stabili a corpo unitario o a più corpi, ovvero in parti di stabili ovvero in dipendenze che devono essere ubicate a non più di cento metri di distanza dalla sede principale in modo da conservare l'unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi.

3. I residence articolati su più corpi o unità abitative insistenti su un'unica area, a tale scopo riservata ed attrezzata, e caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi, possono assumere la denominazione di «Villaggio Residence».

4. Nei residence non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni consecutivi,

5. Per particolari periodi dell'anno o per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni di interesse locale il sindaco può, con provvedimenti motivati, consentire deroghe al limite di cui al comma 4.

Art. 12.

Apertura stagionale dei residence

1. I residence possono essere autorizzati ad avere apertura stagionale.

2. L'apertura stagionale non può essere inferiore a quattro mesi continuativi, salvo diverse norme comunali.

3. È fatto obbligo al titolare o al gestore dell'esercizio di indicare annualmente l'arco temporale di apertura del residence.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE E MODALITÀ DI ESERCIZIO

Art. 13.

Requisiti e caratteristiche tecniche

1. I requisiti e le caratteristiche tecniche delle case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, alloggi turistico-rurali e residence sono riportati, per ciascuna tipologia, nell'allegato A alla presente legge.

Art. 14.

Classificazione

1. Gli esercizi di affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze sono classificati dal comune nelle categorie I, II e III in relazione ai requisiti posseduti secondo la tabella di cui all'allegato B.

2. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù sono classificati di III categoria secondo la predetta tabella.

3. L'attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria e precede il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

4. I residence sono classificati in tre diverse categorie contrassegnate in ordine decrescente I, II e III in relazione ai requisiti posseduti, valutati secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato C.

5. L'attribuzione della categoria di classificazione avviene mediante l'accertamento della rispondenza sia della struttura ricettiva alle caratteristiche strutturali prescritte sia della tipologia di servizi che il richiedente si impegna a fornire alla clientela.

6. Il segno distintivo corrispondente alla tipologia e alla classificazione assegnata, nella forma riportata nell'allegato D alla presente legge, deve essere ben visibile sia all'esterno che all'interno della struttura ricettiva.

Art. 15.

Autorizzazione all'esercizio

1. L'apertura e la gestione delle strutture ricettive di cui al capo II è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del sindaco del comune nel quale è ubicata la struttura ricettiva nel rispetto delle norme contenute nella legge 7 agosto 1991, n. 241, e secondo le procedure riportate per ciascuna tipologia ricettiva nell'allegato E alla presente legge.

2. Il sindaco provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui alla presente legge dopo aver accertato che:

a) sussistano, per ciascun tipo di struttura, le caratteristiche ed i requisiti richiesti dai precedenti articoli;

b) sussistano, per il titolare o gestore, i requisiti soggettivi di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e l'iscrizione nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 sulla disciplina del commercio, istituita dalla legge 17 maggio 1983, n. 217.

3. L'accertamento dei predetti requisiti è effettuato sulla base della prescritta documentazione prodotta e anche mediante appositi sopralluoghi.

4. La denominazione dei nuovi esercizi ricettivi e le eventuali variazioni alle denominazioni degli esercizi esistenti devono essere preventivamente approvate dal sindaco del comune competente al fine di evitare omonimie fra i diversi esercizi e di non consentire l'inserimento nelle denominazioni stesse di indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sul livello di classificazione degli esercizi.

Art. 16.

Validità e rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione, anche per gli esercizi di attività stagionale, è rinnovata annualmente mediante pagamento della tassa di concessione regionale e delle altre eventuali tasse a qualunque titolo dovute.

Art. 17.

Diffida, sospensione, revoca e cessazione

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente legge è sospesa o revocata dal comune quando venga meno anche uno dei requisiti strutturali o soggettivi o gestionali in base ai quali è stata rilasciata.

2. Nei casi di violazioni per le quali è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative il comune può, previa diffida, contemporaneamente sospendere l'autorizzazione da cinque a trenta giorni.

3. Il titolare dell'autorizzazione può, entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della diffida formulare per iscritto proprie osservazioni.

4. Nei casi di recidiva l'autorizzazione è revocata.

5. Il titolare di una delle autorizzazioni previste dalla presente legge che intenda sospendere temporaneamente l'attività deve darne preventivo avviso al comune e indicarne il motivo e la durata.

6. La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi prorogabili dal comune di altri sei mesi, per fondati e accertati motivi; trascorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata e l'autorizzazione è revocata.

7. L'obbligo di avviso sussiste anche nei casi di cessazione.

8. L'autorizzazione resta ugualmente sospesa per tutto il tempo necessario all'ultimazione di eventuali lavori disposti ai sensi dell'art. 31, lettere b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dal proprietario dell'immobile.

Art. 18.

Comunicazione dei provvedimenti

1. Il comune è tenuto a dare immediata comunicazione del rilascio dell'autorizzazione di cui alla presente legge nonché delle diffide, sospensioni, revocazioni e cessazioni all'assessorato regionale del turismo, nonché, nelle more dell'approvazione di una legge regionale che ridefinisca la ripartizione delle competenze amministrative in materia turistica a norma dell'art. 31 della legge regionale 23 agosto 1995 n. 20, all'ente provinciale per il turismo competente per territorio.

2. I comuni sono tenuti a trasmettere all'assessorato regionale del turismo ed all'ente provinciale per il turismo competente per territorio, così come previsto dal precedente comma 1, l'elenco delle strutture ricettive autorizzate, distinte per tipologia, con l'indicazione della rispettiva capacità ricettiva e della classifica assegnata. Gli stessi comuni sono altresì tenuti a trasmettere all'assessorato regionale del turismo ed all'ente provinciale per il turismo competente per territorio, così come previsto dal comma 1, ogni sei mesi, un prospetto riepilogativo dal quale risultino le imprese C.A.V. con l'indicazione numerica e tipologica delle strutture immobiliari impiegate.

3. L'assessorato regionale del turismo provvede alla compilazione e alla pubblicazione annuale, nel *Bollettino ufficiale* della Regione, dell'elenco degli esercizi ricettivi in attività di cui alla presente legge.

Art. 19.

Denuncia e pubblicità dei prezzi

1. I prezzi delle case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, residence, case ed appartamenti per vacanze, sono comunicati dai titolari, o dai gestori degli esercizi all'assessorato regionale del turismo e al comune secondo le disposizioni di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284, al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 e al decreto dell'assessore regionale del turismo, artigianato e commercio 9 settembre 1992, entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno.

2. La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.

3. Ferma restando l'applicazione della normativa statale e regionale vigente in materia, le tabelle ed i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati nonché le classificazioni attribuite devono essere esposti in modo ben visibile in ciascuna camera o unità abitativa e nel locale di ricevimento degli ospiti.

Art. 20.*Uso occasionale di immobili a fini ricettivi*

1. L'uso occasionale di immobili a fini ricettivi da parte di soggetti privati deve essere comunicato, a fini statistici, entro cinque giorni successivi al comune competente per territorio.

2. L'uso occasionale, e per periodi non superiori ai sessanta giorni, da parte dei soggetti pubblici o delle associazioni del tempo libero senza finalità di lucro, di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, è consentito in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previo nulla-osta del comune.

3. Il comune concede il nulla-osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività.

Art. 21.*Vigilanza e controllo*

1. Ferme restando le competenze delle autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge sono esercitate dal comune.

2. La Regione può esercitare controlli ispettivi a mezzo di proprio personale o tramite gli enti provinciali per il turismo competenti per territorio, così come previsto dal comma 1 dell'art. 18.

Art. 22.*Sanzioni*

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, da L. 500.000 a L. 3.000.000 il titolare di un esercizio ricettivo che:

a) svolga una delle attività disciplinate dalla presente legge senza l'autorizzazione richiesta ovvero senza essere in possesso dei requisiti o avere effettuato le previste comunicazioni;

b) non esponga il segno distintivo o una o più delle altre indicazioni prescritte dalla presente legge;

c) nel segno distintivo esposto faccia risultare indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dal comune;

d) al di fuori delle ipotesi previste alle precedenti lettere b) e c), attribuisca al proprio esercizio, con scritti o stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una tipologia, una classificazione o requisiti diversi da quelli propri dell'esercizio;

e) non faccia pervenire la denuncia di cui all'art. 19 o vi esponga elementi non veritieri;

f) non fornisca al comune le informazioni richieste o non consenta gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;

g) doti le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato o comunque ecceda i limiti della capacità ricettiva complessiva dell'esercizio;

h) modifichi, peggiorandole, le caratteristiche strutturali, o la tipologia, o i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi autorizzati, nonché delle prestazioni dovute;

i) applichi prezzi superiori a quelli comunicati;

l) interrompa l'attività senza averne dato preventiva comunicazione al comune;

m) non esponga le tabelle e i cartellini dei prezzi.

2. È soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 60.000 a L. 300.000 il titolare di un esercizio ricettivo che:

a) adotti la denominazione del proprio esercizio senza l'approvazione di cui all'art. 15;

b) ometta di indicare nel materiale pubblicitario realizzato per suo conto la tipologia e la classificazione riconosciute all'esercizio.

3. Per la violazione della disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 8 si applica una sanzione amministrativa da L. 1.500.000 a L. 4.000.000.

4. Chiunque attribuisce ad un proprio complesso immobiliare e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva in violazione alle norme della presente legge è soggetto alle sanzioni di cui al comma 1.

5. In caso di recidiva specifica nelle infrazioni di cui al presente articolo, il sindaco può disporre la revoca della licenza d'esercizio.

6. Resta ferma l'applicazione del codice penale ove le violazioni costituiscano reato.

7. I proventi delle sanzioni di cui alla presente legge sono interamente devoluti ai comuni.

Art. 23.*Vincoli di destinazione*

1. Per gli esercizi ricettivi gravati da vincoli di destinazione previsti da leggi statali o regionali, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale del turismo, può autorizzare, sentito il comune competente, la conversione da una tipologia all'altra fra quelle previste dalla presente legge, fermi rimanendo i vincoli suddetti.

Art. 24.*Aziende ubicate nel territorio di più comuni*

1. Per le aziende ricettive che insistano sul territorio di più comuni, le competenze di cui alla presente legge sono esercitate dal sindaco del comune nel quale è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio.

CAPO IV**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 1984
(ALBERGHI DIFFUSI) E NORME TRANSITORIE****Art. 25.***Modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22*

1. Nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22: «Norme per la classificazione delle aziende ricettive» le parole «residenze turistiche alberghiere» sono sostituite dalle parole «Alberghi residenziali».

2. L'art. 3 della legge regionale n. 22 del 1984 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Sono alberghi le aziende che forniscono alloggi ai clienti in unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con esclusione di cucina e posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A e B dell'allegato.

2. Possono assumere la denominazione di «villaggio albergo» gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

3. Possono assumere la denominazione di «albergo diffuso» gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante ed annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico (zona A) del comune e distanti non oltre 200 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali. L'obbligatorietà dei requisiti ai fini della classificazione permane in quanto compatibile con la struttura diffusa dell'esercizio.

4. Possono assumere la denominazione di «motel» gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e delle imbarcazioni e che assicurino uno standard minimo di servizi di assistenza meccanica, di rifornimento carburanti e di parcheggio per un numero di automobili ed imbarcazioni superiore del 10 per cento a quello delle unità abitative, nonché servizi di bar, ristorante o tavola calda e fredda.

5. Sono alberghi residenziali le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con cucina e posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A e C allegate alla presente legge.

6. Qualora l'unità abitativa dell'albergo residenziale sia dotata di angolo-cottura, in luogo di apposita cucina in locale separato, la superficie utile per la determinazione della ricettività autorizzabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437, dovrà essere incrementata di mq 2.

7. Si deroga al disposto del comma 6 nel caso di immobili realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge in forza di licenza edilizia o di concessione ad edificare.

8. Negli alberghi residenziali non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni.

9. Con proprio decreto, da comunicarsi tempestivamente ai comuni interessati, il presidente della Giunta regionale potrà autorizzare deroghe particolari al limite di cui al comma 8, in occasione di avvenimenti o manifestazioni tali da poter determinare la contingente insufficienza delle altre strutture ricettive locali.

10. Ad esclusione del villaggio albergo, come definito al comma 2 del presente articolo, gli esercizi alberghieri possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o «casa madre», ove sono di regola alloggiati i servizi di ricevimento, di portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenza.

11. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad essa si accede da un diverso ingresso.

12. Rispetto alla «casa madre» le dipendenze devono essere ubicate a non più di 100 metri di distanza.

3. Il comma 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 22 del 1984 è sostituito dal seguente:

«7. Le tabelle B, C, D ed E allegate alla presente legge indicano, rispettivamente, per alberghi, alberghi residenziali, villaggi turistici e campeggi i requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione, con i relativi punteggi».

4. Il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 22 del 1984 è sostituito dal seguente:

«5. Non si procede a revisioni di classifica nel secondo semestre dell'ultimo anno del quinquennio».

5. Nell'art. 14 della legge regionale n. 22 del 1984 gli importi delle sanzioni previsti al comma 1 «da L. 500.000 a L. 3.000.000» sono sostituiti rispettivamente «da L. 1.000.000 a L. 5.000.000»; gli importi previsti al comma 3 «da L. 60.000 a L. 300.000» sono sostituiti rispettivamente «da L. 500.000 a L. 2.000.000».

Art. 26.

Variazioni di tipologia di classificazione degli esercizi esistenti

1. Le agevolazioni creditizie erogate agli esercizi classificati ai sensi della legge regionale n. 22 del 1984 sono revocate, oltre che nei casi previsti dalle singole leggi di finanziamento, anche nel caso di cambiamento della originaria classificazione con attribuzione di nuova classificazione in una delle tipologie previste dall'art. 1 della presente legge.

2. Le somme erogate saranno recuperate maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di recupero delle somme incrementato del 50 per cento.

Art. 27.

Norme transitorie

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge le strutture ricettive di cui all'art. 1, comma 1, organizzate in forma imprenditoriale, già operanti, dovranno essere adeguate alle caratteristiche indicate negli articoli precedenti.

2. Sino a tale data la prosecuzione dell'attività delle strutture ricettive di cui al capo I della presente legge è consentita dietro rilascio, da parte del sindaco, di un'autorizzazione temporanea in deroga, da emanarsi unicamente a seguito di presentazione da parte del richiedente di un progetto di adeguamento delle strutture e dei servizi alle norme della presente legge entro il termine massimo fissato al comma 1.

3. Per le strutture di cui al comma 2, e limitatamente al periodo transitorio, all'atto del rilascio dell'autorizzazione in deroga, il sindaco classifica in via provvisoria la struttura ricettiva sulla base dei criteri contenuti nella presente legge.

Art. 28.

Allegati

1. Fanno parte integrante della presente legge i seguenti allegati:

A) Requisiti e caratteristiche tecniche delle case per ferie, degli ostelli per la gioventù, degli esercizi di affittacamere, delle case ed appartamenti per vacanze, degli alloggi turistico-rurali e dei residence.

B) Requisiti ai fini della classificazione degli esercizi di affittacamere e di case ed appartamenti per le vacanze.

C) Requisiti per la classificazione dei residence.

D) Segni distintivi corrispondenti alla tipologia e alla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere di cui all'art. 1.

E) Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive di cui all'art. 1.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 12 agosto 1998

PALOMBA

(Omissis).

98R0838

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1998, n. 28.

Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 25 del 21 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge regola l'esercizio da parte della Regione autonoma della Sardegna delle competenze in materia di beni paesistici ad essa trasferite ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione autonoma della Sardegna), e delegate ai sensi dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

Art. 2.

Norme comuni ai procedimenti

1. Tutte le istanze proposte dagli interessati per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3, sono dirette all'assessore regionale della pubblica istruzione e presentate presso il comune subdelegato ove sono siti i beni oggetto di tutela.

2. Tutti i pareri e i provvedimenti previsti dalla presente legge devono essere motivati.

3. Le comunicazioni e le notifiche di cui alla presente legge possono essere effettuate mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Ogni comunicazione o trasmissione di atti fra i comuni e gli uffici regionali, prevista dalla presente legge, può avvenire tramite sistemi di facsimile.

5. All'albo dei comuni e degli uffici regionali di tutela del paesaggio viene pubblicato l'elenco delle istanze di autorizzazione pervenute e dei provvedimenti rilasciati ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 3.

Competenza del comune

1. Sono rilasciate dall'organo comunale competente per territorio, secondo la procedura di cui ai successivi articoli 4 e 5, le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, relative a:

a) interventi su edifici privati riguardanti le categorie di opere di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione di quelli previsti dalla lettera e) e di quelli ricadenti in aree di centro storico (zona urbanistica «A») non soggette a disciplina di piano particolareggiato o comunque attuativo, ovvero quando tale piano non sia stato precedentemente approvato ai sensi della legge n. 1497 del 1939;

b) interventi di nuova costruzione ricadenti nelle zone urbane di completamento «B», con esclusione di quelli comportanti la demolizione delle preesistenze edificate nel periodo anteriore al 29 giugno 1939;

c) interventi di nuova costruzione ricadenti in aree soggette a pianificazione attuativa precedentemente approvata ai sensi della legge n. 1497 del 1939;

d) posa in opera di insegne;

e) linee elettriche di bassa tensione;

f) trivellazione di pozzi per l'utilizzazione delle falde acquifere, escluse quelle minerali e termali;

g) opere agro-silvo-pastorali non residenziali in agro (zona urbanistica «E»), purché sia rispettato l'indice edificatorio pari a 0,03 mc/mq;

h) attività silvo-colturali, arboricoltura da legno, potature e manutenzione del patrimonio arboreo, opere antincendio e fasce tagliafuoco, lavori di difesa forestale, con esclusione del taglio a raso degli alberi ad alto fusto o cedui e delle opere di rimboschimento interessanti superfici superiori a 2 Ha.

2. Sono parimenti rilasciati dall'organo comunale competente con la stessa procedura i pareri di cui alla lettera d), comma 1, dell'art. 28 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione di procedure espropriative), richiesti anche ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995), che abbiano per oggetto le opere previste al comma 1.

3. Il sindaco, tramite gli uffici comunali, esercita funzioni di vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni di tutela paesistica, relative ai provvedimenti adottati.

4. Le violazioni a tali prescrizioni di tutela paesistica sono immediatamente segnalate dal sindaco al competente ufficio di tutela del paesaggio per i provvedimenti di competenza.

Art. 4.

Procedura dei provvedimenti comunali

1. Il comune esercita i poteri delegati di cui all'art. 3 secondo le direttive, impartite dall'assessorato regionale della pubblica istruzione entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Il consiglio comunale può formulare, una proposta per l'integrazione di tali direttive adeguandole alla realtà territoriale e amministrativa del comune. L'integrazione è adottata con decreto dell'assessore regionale della pubblica istruzione.

3. L'organo comunale competente rilascia i provvedimenti di cui all'art. 3, previo parere della commissione edilizia comunale.

4. Il provvedimento va emanato entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della istanza, corredata della documentazione richiesta dalle direttive.

5. La commissione edilizia comunale deve comprendere un esperto in materia di paesaggio, scelto dall'organo comunale competente fra gli iscritti agli ordini professionali o fra i tecnici dipendenti dalle amministrazioni pubbliche.

Art. 5.

Procedimento semplificato

1. Qualora l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, sia richiesta per le opere previste dagli articoli 13 e 15 della legge regionale n. 23 del 1985, l'organo comunale competente emana il provvedimento su parere del solo ufficio tecnico comunale.

Art. 6.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale n. 23 del 1985

1. Nel comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 23 del 1985 alla fine sono aggiunte le parole «nonché ai sensi della legge n. 1497 del 1939, e della legge 8 agosto 1985, n. 431».

Art. 7.

Poteri di controllo della Regione

1. La Regione esercita il controllo sull'esercizio da parte dei comuni dei poteri subdelegati attraverso verifiche periodiche.

2. L'assessore regionale può, ove persista il pubblico interesse, annullare i provvedimenti assunti in violazione delle norme procedurali di cui agli articoli 2, 4 e 5.

3. I provvedimenti di autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5 sono inviati dal comune, con la relativa documentazione, agli organi determinati dalla legislazione statale.

Art. 8.

Controllo sostitutivo

1. Qualora l'organo comunale competente non provveda, nei termini previsti, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione paesistica, il richiedente può presentare, entro i successivi trenta giorni, istanza di autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 9.

Provvedimenti di competenza dell'assessore

1. Le istanze riguardanti i provvedimenti relativi ad oggetti diversi da quelli delegati dall'art. 3 sono inviate dal comune al competente ufficio tutela del paesaggio entro trenta giorni dal loro deposito.

2. L'assessore decide su tali istanze entro sessanta giorni dalla data in cui pervengono.

3. Le decisioni dell'assessore, escluse quelle relative ad autorizzazioni ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, sono adottate sentita la commissione di cui all'art. 33 della legge regionale n. 45 del 1989.

4. I provvedimenti, unitamente al parere della commissione sono comunicati al comune e notificati agli interessati.

5. L'approvazione da parte dell'assessore regionale della pubblica istruzione, prevista dall'art. 12 della legge n. 1497 del 1939, è necessaria anche per gli strumenti urbanistici previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 45 del 1989.

6. Anche per le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 di competenza dell'assessore regionale si osservano le procedure e i termini di cui all'art. 1 della legge n. 431 del 1985.

Art. 10.

Norme sulla trasparenza amministrativa

1. Chiunque può richiedere al comune copia degli atti previsti dalla presente legge in suo possesso o visionarli con le stesse modalità e i limiti previsti per la visione ed il rilascio di copia di atti comunali.

2. Non può essere richiesta agli uffici regionali la visione o il rilascio di copia di atti in possesso del comune.

3. Non sono ammessi istanze e ricorsi non espressamente previsti dalla presente legge, salvi i ricorsi giurisdizionali e quelli previsti da norme statali.

Art. 11.

Adeguamento ordinamento comunale

1. Le norme della presente legge trovano immediata applicazione, pur se in contrasto con atti statutari o regolamentari comunali, anche senza formale recepimento.

Art. 12.

Composizione e competenze delle commissioni provinciali per la tutela del paesaggio

1. L'art. 33 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è così integrato: «f) un funzionario designato dall'assessorato regionale degli enti locali, finanze, ed urbanistica; g) un funzionario designato dall'assessorato regionale della difesa dell'ambiente; h) un funzionario designato dall'amministrazione provinciale».

2. All'art. 33 della legge regionale n. 45 del 1989, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. La composizione della commissione, nel caso di deliberazioni relative a provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 1497 del 1939, ovvero di perimetrazione dei vincoli, di cui all'art. 1 della legge n. 431 del 1985, è integrata dal sindaco del comune interessato o da un suo delegato.

5-ter. Ai componenti delle commissioni provinciali per la tutela del paesaggio nominati dal Consiglio regionale spetta il trattamento previsto per i componenti del comitato tecnico amministrativo provinciale dei lavori pubblici. In caso di assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive i componenti esterni di designazione consiliare sono dichiarati decaduti».

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge, destinate ai componenti per i componenti le commissioni provinciali per la tutela del paesaggio, di cui all'art. 33 della legge regionale n. 45 del 1989, sono quantificate in L. 200.000.000 annui.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998-2000 sono apportate le seguenti variazioni.

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 12 agosto 1998

PAI OMBA

93R0839

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	L	508.000
- semestrale	L	289.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L	418.000
- semestrale	L	231.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L	115.500
- semestrale	L	69.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L	107.000
- semestrale	L	70.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L	273.000
- semestrale	L	150.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L	106.000
- semestrale	L	68.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L	267.000
- semestrale	L	145.000
Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	L	1.097.000
- semestrale	L	593.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	L	982.000
- semestrale	L	520.000

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L	182.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L	1.300.000
Vendita singola: ogni microfichea contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L	474.000
Abbonamento semestrale	L	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 167-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 0 5 0 9 9 *

L. 3.000